

Relazione della IV Commissione permanente

ASSETTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE; URBANISTICA; ECOLOGIA;
ACQUEDOTTI; LAVORI PUBBLICI; VIABILITA' E TRASPORTI; CAVE E TORBIERE

(Seduta del 27 gennaio 2010)

Relatore di maggioranza: MIRCO RICCI

Relatore di minoranza: LEONARDO LIPPI

sulla proposta di atto amministrativo n. 144/10

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 8 gennaio 2010

APPROVAZIONE CON PRESCRIZIONI
DEL PIANO DEL PARCO DEL MONTE SAN BARTOLO

RELAZIONE ORALE

Testo proposto

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 recante "Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali" ed in particolare, l'articolo 15 il quale dispone che la Regione approvi il piano del parco;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del servizio ambiente e paesaggio, nonché l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

- 1) di approvare con le prescrizioni riportate negli allegati A e B, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 6, della l.r. 15/1994, il piano del parco del Monte San Bartolo allegato alla presente deliberazione e costituito dai seguenti elaborati:
 - a) Relazione generale;
 - b) Norme tecniche di attuazione;
 - c) Elaborati grafici costituiti dalle seguenti tavole:
 - c.1) PPAR - Sottosistema storico - culturale e connessioni infrastrutturali scala 1:10000;
 - c.2) PPAR - Sottosistema botanico - vegetazionale scala 1:10000;
 - c.3) PPAR - Sottosistema geologico, geomorfologico e idrogeologico scala 1:10000;
 - c.4) Vincoli geologici scala 1:10000;
 - c.5) Vincoli di legge scala 1:10000;
 - c.6) Articolazione territoriale del Parco comune di Pesaro n. 7 tavole, scala 1:5000;
 - c.7) Articolazione territoriale del Parco comune di Pesaro n. 8 tavole, scala 1:2000;
 - c.8) Articolazione territoriale del Parco comune di Gabicce n. 1 tavola, scala 1:2000;

Testo approvato dalla Commissione

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Identico

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

DELIBERA**Identico**

- c.9) Usi del suolo e modalità di intervento comune di Pesaro n. 7 tavole, scala 1:5000;
 - c.10) Usi del suolo e modalità di intervento comune di Pesaro n. 8 tavole, scala 1:2000;
 - c.11) Schede concessioni convenzionate comune di Pesaro, scala 1:500;
- 2) la pubblicazione del piano del parco nel Bollettino ufficiale della Regione Marche (b.u.r. Marche) avverrà conseguentemente al recepimento delle suddette prescrizioni che l'Ente Parco è tenuto ad eseguire, entro novanta giorni dalla pubblicazione nel b.u.r. Marche della presente deliberazione, con le seguenti modalità:
- a) l'Ente Parco conforma gli elaborati di piano alle prescrizioni qui impartite trasmettendoli alla Regione Marche;
 - b) la Regione Marche, tramite la struttura competente, previa verifica dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni con proprio decreto autorizza la pubblicazione del Piano nel b.u.r. Marche ai sensi di legge;
- 3) le norme ed il perimetro provvisorio del parco indicate nella deliberazione del Consiglio regionale 27 maggio 1996, n. 66 "Perimetrazione provvisoria del parco naturale Monte San Bartolo" (b.u.r. Marche , 20 giugno 1996, n. 41) decadono il giorno successivo alla pubblicazione nel b.u.r. Marche del piano del parco conformato alle prescrizioni disposte con il presente atto.

N.B. Gli allegati:

Relazione generale

Norme tecniche di attuazione

sono IDENTICI alla proposta della Giunta regionale (nel sito paa 144/10)

ALLEGATO "A"

Va premesso che il carattere più importante dell'area del parco risiede nell'inscindibile interrelazione di aspetti ecologico - naturalistici e paesaggistico - visuali con elementi storico culturali che si sono consolidati nei centri urbani da un lato e nell'uso del suolo agrario dall'altro. Il Piano non sembra cogliere fino in fondo tali aspetti al fine di valorizzarli in maniera adeguata ed è pertanto necessario formulare le seguenti prescrizioni affinché tale finalità sia raggiunta.

PRESCRIZIONI

Prescrizione n. 1 : Rapporti del Piano del Parco con il Piano Paesistico Ambientale Regionale e con gli strumenti urbanistici comunali - Disegno di insieme, unitario e complessivo dei nuovi insediamenti .

- o **1.1:** Motivazione: Il Piano del Parco non sostituisce il piano paesistico regionale (PPAR) approvato con DACR n. 197/1989 ma ne costituisce adeguamento, tenendo conto degli ambiti di tutela da esso derivanti. E'opportuno inoltre venga precisato che è da considerare variante al piano del parco qualsiasi modificazione dell'uso del suolo che non sia specificatamente prevista dal piano (per esempio la previsione di un nuovo piano di lottizzazione in zona agricola). Disposizione: modificare in tal senso l'articolo 1 comma 5 delle norme tecniche di attuazione.
- o **1.2:** Motivazione Il piano sostituisce i Piani regolatori generali comunali e quindi non può essere ad essi sovraordinato, in questo caso. Disposizione: E' necessario modificare il comma 5 dell'articolo 1

delle NTA disponendo che le previsioni del piano sostituiscono quelli degli strumenti urbanistici generali comunali e sono sovraordinati ai piani urbanistici attuativi. Va precisato inoltre che le autorizzazioni paesistiche vengono rilasciate dai Comuni competenti per territorio.

- o **1.3:** Motivazione: Le previsioni di nuovi insediamenti come configurate derivano da una impostazione molto legata a parametri urbanistici quantitativi e alla configurazione delle proprietà; si rileva una certa carenza nella individuazione di un "disegno urbano" di "una idea di città" soprattutto in presenza di espansioni delle frazioni e delle parti urbanizzate. Le nuove previsioni rispondono infatti alla collocazione di "volumi", manca un disegno di insieme, la definizione di chiari tipi edilizi che si rapportino ai complessi caratteri dei siti, al contesto ambientale. Manca una precisa scelta di caratteri costruttivi e materiali in grado di valorizzare il considerevole patrimonio fisso e di introdurre in modo adeguato forme ed elementi della contemporaneità. Disposizione: l'Ente Parco dovrà dotarsi di un disegno complessivo ed unitario dei nuovi insediamenti previsti e della riqualificazione di quelli esistenti prima di avviare l'attuazione dei singoli interventi.
- o **1.4:** Motivazione: le due norme di settore (Legge 394/1991 e l.r. 15/1994) dispongono che il soggetto gestore del Parco si esprima esclusivamente attraverso l'istituto del "nulla osta"; ogni riferimento ad altri istituti (pareri, autorizzazioni) è improprio; Disposizione: adeguare tutti gli articoli delle NTA che prevedono autorizzazioni o pareri dell'Ente

Parco sostituendo entrambi con il Nulla osta.



Prescrizione n. 2: area floristica l.r. 52/1974 "Falesia tra Gabicce e Pesaro" e Area di eccezionale valore botanico-vegetazionale "Colle San Bartolo"

- o **2.1 Motivazione:** Nel territorio del Parco sono presenti due aree particolare fragilità: la prima è l'area floristica "Falesia tra Gabicce e Pesaro" istituita ai sensi della l.r. 52/1974; l'altra è l'area di eccezionale valore botanico-vegetazionale (Area "BA") denominata "Colle San Bartolo" individuata dal Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 197 del 03/11/1989; tale seconda area trova riferimento all'articolo 33 delle Norme tecniche di attuazione del PPAR. I due istituti di tutela hanno una diversa natura giuridica che si traduce in forme di tutela differenti; il piano del parco non sempre evidenzia le due tipologie di area che è opportuno invece sia richiamare esplicitamente.
Disposizione: Indicare i due diversi istituti di tutela: area "BA Colle San Bartolo" del PPAR e area floristica "Falesia tra Gabicce e Pesaro" istituita ai sensi dell'art. 7 della l.r. 52/1974; richiamare, separandole, entrambe le norme di tutela (quelle della l.r. 52/1974 e quelle del PPAR).
- o **2.2. Motivazione:** Uno degli aspetti che motivano l'area floristica "Falesia tra Gabicce e Pesaro" è la presenza della Canna del Reno

(*Arundo pliniana*), essenza da tutelare sempre a prescindere dall'area in cui si trova (A, B).

Disposizione: disporre che nell'area floristica "Falesia tra Gabicce e Pesaro" qualsiasi movimento di terra in ambiti colonizzati da raggruppamenti a Canna del Reno non danneggi in alcun modo il raggruppamento stesso. Nell'area floristica "Falesia tra Gabicce e Pesaro" è vietato realizzare spazi aperti attrezzati che compromettono la presenza o la colonizzazione del territorio da parte delle specie spontanee.

- o **2.3. Motivazione**: I confini dell'area floristica "Falesia tra Gabicce e Pesaro" individuati nella tavola c.2 del Piano del Parco differiscono da quelli ufficiali riportati nel Decreto del Presidente della Regione Marche 129 del 08/07/1998 a cui vanno conformati. Disposizione: riportare sulla tavola c.2 "PPAR - Sottosistema botanico-vegetazionale" scala 1:10.000 i confini esatti dell'area floristica l.r. 52/1974 "Falesia tra Gabicce e Pesaro" perimetrata con D.P.G.R Marche n. 129 del 08/07/1998.
- o **2.4. Motivazione** La Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio delle Marche con nota prot. n. 14498 del 17/11/2009 ha espresso il parere che gli interventi previsti nelle zone DF2 , che peraltro investono territori delle aree BA del PPAR che di quella istituita ai sensi della l.r. 52/1974, esorbitano da quello che è legittimo disciplinare attraverso i piani spiaggia comunali, come peraltro previsto dall'articolo 73 del Piano stesso. E' determinato infatti che i piani spiaggia debbano perseguire la finalità, per le spiagge e linee di costa, "... di conservare, mantenere e riqualificare al fine di consolidare

la funzionalità ecologica, conservare le comunità biologiche ed i biotipi in esse comprese, incrementare la capacità autodepurative, recuperare le aree in stato di degrado, conservare i valori paesaggistici, valorizzare la fruizione naturalistica limitatamente alle parti accessibili".
Disposizione: Nelle aree DF1 e DF 2 ubicate all'interno dell'area floristica "Falesia tra Gabicce e Pesaro" e dell'area di eccezionale valore botanico-vegetazionale "Colle San Bartolo" (Area "BA") é consentito esclusivamente il recupero e l'adeguamento igienico sanitario, oltre che funzionale, delle strutture esistenti ~~e solo qualora non comporti alcun incremento volumetrico~~. Inoltre nelle zone DF2:

- ~~di Vallugola: 1) non è ammesso alcun intervento di ampliamento di potenziamento del porto né la realizzazione di nuovi servizi o il potenziamento di quelli esistenti;~~ 2) ~~sono ammessi interventi di risanamento del porto;~~
- ~~di Casteldimezzo: la strada di accesso, da riqualificare con limitate opere di rinaturalizzazione, dovrà considerarsi preclusa al traffico veicolare tranne che per l'eventuale accesso dei mezzi di soccorso o di servizio navette;~~
- di Fiorenzuola la struttura di servizio, a carattere stagionale, dovrà non solo essere smontabile ed effettivamente rimossa alla fine dell'estate, ma tale rimozione dovrà

con possibilità di incrementi volumetrici di piccola entità.

sono ammessi interventi di risanamento e di riqualificazione del porto, secondo le previsioni del Piano regionale dei porti;

- di Casteldimezzo: l'uso della strada di accesso, da riqualificare con limitate opere di rinaturalizzazione, deve essere regolamentata dal Comune, scoraggiando il traffico veicolare privato;

estendersi alle strutture di appoggio fondale ad i percorsi nonché alle pedane di arrivo e di sosta intorno alla stessa.

Indicazione dei principali elaborati di Piano interessati dalla prescrizione: Relazione, Norme tecniche di attuazione: articolo 75, articolo 105, articolo 127, articolo 128, articolo 129, articolo 130; elaborati grafici: tavola c.2 "PPAR - Sottosistema botanico-vegetazionale" scala 1:10.000 , tavole c.6 "Articolazione territoriale del Parco comune di Pesaro" scala 1:5.000, tavole c.8 "Articolazione territoriale del Parco comune di Gabicce", scala 1:2.000, tavole c.9 "Usi del suolo e modalità di intervento comune di Pesaro", scala 1:5.000; tavole c.10 "Usi del suolo e modalità di intervento comune di Pesaro" scala 1:2.000.



Prescrizione n. 3: Viabilità storica, sentieristica, piste forestali, arredi, percorsi pedonabili, ciclabili e ciclo pedonali

In generale si ritiene che l'attuale rete sentieristica consenta già una sufficiente fruibilità del territorio del parco.

- o **3.1 Motivazione:** Va evitata la riapertura di tutti i sentieri da tempo dismessi e ricolonizzati dalla vegetazione autoctona che è una risorsa da tutelare. Va evitato il loro ripristino. Gli attuali sentieri non necessitano di allargamenti. Disposizione: Nel territorio del parco è fatto divieto di recuperare, ripristinare e riattivare i sentieri dismessi qualora siano già ricolonizzati parzialmente o totalmente dalla vegetazione naturale autoctona**. I sentieri vengono individuati previo sopralluogo sul territorio volto ad

* **protetta ai sensi della l.r. 30 dicembre 1974, n.52.

accertarne la reale esistenza e le condizioni di fruibilità: sono fruibili solo i sentieri non colonizzati da vegetazione autoctona; la fruibilità del sentiero è dimostrata attraverso adeguato repertorio fotografico riportante la data in cui è stata scattata ciascuna fotografia. L'ente Parco accertata la fruibilità del sentiero raggiunge idoneo accordo con le proprietà interessate (pubbliche o private) per concordare sia idonee forme di utilizzo del sentiero esplicitando altresì i doveri di manutenzione dello stesso. La cartografazione del sentiero sulla tavola c.1 del Piano del Parco viene disposta quando soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: - accertata fruibilità del sentiero alla luce degli esiti del sopralluogo effettuato in base alla documentazione preesistente posseduta; - perfezionamento dell'accordo con le proprietà pubbliche o private interessate dal tracciato sentiero. Nel territorio del Parco è fatto divieto di allargare il sentiero.

- o **3.2 Motivazione:** va evitato il ripristino dei 5 percorsi di accesso al Parco individuati all'articolo 108 delle NTA del Piano del Parco qualora risultino ricolonizzati dalla vegetazione autoctona che è una risorsa da tutelare. Anche la loro individuazione sugli elaborati cartografici di "Articolazione territoriale del Parco" va preceduta da un adeguato sopralluogo volto ad accertare la loro attuale esistenza e le condizioni di fruibilità. Qualora il sentiero di accesso al Parco attraversi proprietà pubbliche o private, prima che venga fruito e cartografato sulle tavole del Piano del Parco è obbligatorio che l'Ente Parco raggiunga un accordo con le proprietà stesse volto a stabilire le

più opportune modalità di fruizione e di manutenzione del percorso stesso. Disposizione: I 5 percorsi di accesso al Parco sono individuati sugli elaborati cartografici di "Articolazione territoriale del Parco" c.6 , c.7 e c.8 previo accertamento, tramite sopralluogo sul territorio, della loro fruibilità poiché non colonizzati dalla vegetazione autoctona; qualora il percorso di accesso al Parco attraversi una proprietà privata l'Ente Parco addivene ad un apposito accordo con la proprietà stessa; l'accordo disciplina le idonee forme di utilizzo del punto di accesso nonché i doveri di manutenzione del sentiero.

- o **3.3** Motivazione: l'apertura di nuove piste forestali va assolutamente evitata nell'area floristica "Falesia tra Gabicce e Pesaro" e nell'area "BA Colle San Bartolo" dove l'esigenza di tutela del patrimonio naturale è condizione irrinunciabile. Disposizione: E' fatto divieto di realizzare nuove piste forestali nei territori dell'area floristica "Falesia tra Gabicce e Pesaro" e nell'area "BA Colle San Bartolo"
- o **3.4** Motivazione: Per la realizzazione di percorsi ed arredi il piano del parco ammette in taluni casi la realizzazione di pavimentazioni impermeabili che, considerata la delicatissima situazione geomorfologica del territorio del Parco, sarebbe opportuno evitare del tutto preferendo ad esse quelle permeabili e semipermeabili che lo stesso piano peraltro già consente. Disposizione: E' fatto divieto di realizzare pavimentazioni impermeabili per le aree di sosta.
- o **3.5** Motivazione: Si ritengono ammissibili i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza modifica dei

tracciati e senza allargamenti della carreggiata. Disposizione: all'interno dell'area floristica "Falesia tra Gabicce e Pesaro" istituita ai sensi della l.r. 52/1974 sono consentiti solo i lavori di manutenzione ordinaria.

- o **3.6** Motivazione: Il passaggio e la sosta di persone e carrozzine non può sempre giustificare interventi di adeguamento dei percorsi specialmente in quei territori dove verrebbero alterati gli assetti naturali dei luoghi con particolare riguardo alla flora, alla vegetazione, agli Habitat e alle specie animali selvatiche. Disposizione: Lavori di adeguamento della rete sentieristica per consentire il passaggio e la sosta di persone e carrozzine nonché la realizzazione di nuovi belvederi o di nuovi punti di osservazione possono essere ammessi solo laddove l'orografia naturale lo consente e solo qualora non danneggino la vegetazione autoctona presente. sui sentieri esistenti non è consentita
- o **3.7** Motivazione: L'apertura di nuovi sentieri in zone di Riserva (zona A e B) a più alta vocazione naturalistica appare scontrare con l'esigenza di conservazione di tali ambiti assai preziosi per la matrice naturale e peraltro fragili anche sotto il profilo geomorfologico (Falesia): qui non appare opportuno incoraggiare la fruizione. Disposizione: Nelle aree di riserva integrale (zone "A") ed in quelle di riserva generale orientata (zone "B") del parco non è consentita la realizzazione di nuovi sentieri;
- o **3.8** Motivazione: Il Piano demanda ad un futuro regolamento le modalità di accesso e di fruizione relativamente ai sentieri posti in vicinanza dei nidi di rapaci; si ritiene che ciò possa rivelarne

l'ubicazione, assolutamente da evitare affinché siano tutelate le specie animali. A tal fine si ritiene che l'accesso a questi sentieri "particolari" non debba soggiacere a disposizioni diversificate rispetto agli altri; per quanto riguarda invece le modalità di accesso ai nidi si ritiene che l'Ente Parco possa consentirlo "ad personam", ai soli fini di studio e ricerca previo rilascio di apposito nulla-osta.

Disposizione: l'accesso e la fruizione dei sentieri posti in vicinanza dei nidi di rapaci non è regolamentata in maniera distinta rispetto alla rimanente rete sentieristica; tali sentieri non sono distinti dagli altri sentieri né sulle carte né sul territorio. L'accesso ai nidi è consentito ai soli fini di ricerca e di studio a persone di comprovata esperienza previa acquisizione di apposito nulla osta rilasciato dall'Ente Parco.

Indicazione dei principali elaborati di Piano interessati dalla prescrizione: Relazione, Norme tecniche di attuazione del Piano del Parco: articolo 3, articolo 75, articolo 76, articolo 84, articolo 88, articolo 94, articolo 95, articolo 100, articolo 107, articolo 108, articolo 120, articolo 144; elaborato grafico: tavola c.1 "Sottosistema storico-culturale e connessioni infrastrutturali" scala 1:10.000; tavola c.6 "Articolazione territoriale del Parco" scala 1:5.000; tavola c.7 "Articolazione territoriale del Parco" scala 1:2.000; tavola c.8 "Articolazione territoriale del Parco" scala 1:2.000.



Prescrizione n. 4: aspetti di conservazione, promozione, sviluppo e valorizzazione.

- o **4.1 Motivazione:** il piano del parco è chiamato (l.r. 15/1994 art. 15 comma 1) a realizzare

prioritariamente la tutela dei valori naturali ed ambientali di quel territorio. Il testo proposto dall'Ente Parco a volte equipara gli aspetti conservazionistici a quelli di promozione e di sviluppo che, seppur importanti, in questo contesto lo sono meno rispetto alle esigenze di tutela. L'impatto prodotto dal turismo sugli assetti naturali è significativo nel contesto territoriale del parco, incluso tra aree a forte urbanizzazione e vocazione turistica. Le attività di valorizzazione della fruizione di tipo naturalistico, culturale, educativo e ricreativo sono da evitare in talune aree sensibili, come quelle ripariali, allorquando possono turbare le biocenosi in esse presenti.

Disposizione: E' vietato qualsiasi intervento di promozione, di sviluppo e di valorizzazione, compresa la gestione della fruizione turistica, che possa minacciare l'integrità del patrimonio storico culturale e di quello naturale presente, quest'ultimo inteso sia nelle sue componenti vegetazionali (habitat e specie), che in quelle faunistiche e paesaggistiche.

- o **4.2** Motivazione: Il Piano a volte dispone che l'impiego delle specie autoctone sia da preferirsi negli interventi di recupero e di rinaturalizzazione; si ritiene invece che in tali interventi corra proprio l'obbligo di utilizzare materiale autoctono. Lo stesso principio va applicato anche nella costruzione dei giardini privati, Le essenze arboree, arbustive sono disponibili nei vivai pubblici gestiti dall'Agenzia per i Servizi di Sviluppo Agricolo delle Marche (ASSAM).

Disposizione: L'impiego di materiale vegetale autoctono è obbligatorio negli interventi di recupero e di rinaturalizzazione nonchè nella

- realizzazione di giardini privati.
- o **4.3** Motivazione: A confine con le aree floristiche (l.r. 52/1974 e del PPAR), all'interno della ZPS in prossimità del SIC e a ridosso della falesia insiste un campeggio di considerevole estensione (circa Ha 2.00.00) per il quale il Piano concede la possibilità di un ulteriore ampliamento del 20% (circa 4.000 mq) che si ritiene vada evitato. Si concede altresì la possibilità per i campeggi di prevedere la costruzione di nuova edificazione con previsione di piani interrati, altezze massime oscillanti tra metri 4,5 e 5,5. Andrebbe al contrario incoraggiata la delocalizzazione di tale attività produttiva in zona di minor pregio se non addirittura al di fuori del territorio del Parco. Concedere ulteriori ambiti per consentire l'espansione di tale attività produttiva appare scontrare con la prioritaria esigenza di tutela ambientale. Disposizione: E' fatto divieto, nel territorio del parco, di realizzare e ampliare campeggi naturalistici nonchè di avviare al loro interno interventi di nuova edificazione; nei campeggi sono consentiti interventi volti a ridurre gli impatti sull'ambiente anche attraverso adeguamento delle dotazioni di servizi presenti.
 - o **4.4** Motivazione: A Fiorenzuola di Focara nelle Zone "DF1 apal Pp" sono state individuate due aree ove il piano prevede la realizzazione di parcheggi in prossimità del cimitero; si ritiene che le alberature esistenti, che possono essere assimilate alle aree boscate e/o ai boschi residui, debbano essere conservate, così come peraltro già previsto dagli articoli 76 e 82 del Piano stesso. La realizzazione delle opere previste potrebbe infatti alterare l'attuale cono ottico verde

di inquadramento dell'ingresso del piccolo cimitero, di rilievo paesaggistico. Disposizione: A Fiorenzuola di Focara nelle Zone "DF1 apal Pp" vanno conservate le alberature esistenti.

- **4.5** Motivazione: Nell'ambito della riqualificazione degli edifici e degli impianti esistenti pubblici o di uso pubblico il Piano prevede la possibilità di avere un incremento di Superficie netta fino ad un massimo del 20%. Qualsiasi incremento di superficie netta è opportuno sia evitato proprio perchè si è in un parco, ove il territorio è bene prezioso, da conservare. Disposizione: Nell'ambito della riqualificazione degli edifici e degli impianti esistenti pubblici o di uso pubblico è vietato qualsiasi incremento di Superficie netta.
- **4.6** Motivazione: La Regione Marche con delibere di Giunta n. 760/2009 e n. 1141/2009 ha approvato il Protocollo Itaca Marche nell'ambito del quale vengono indicate specifiche norme per la valutazione della sostenibilità energetica e ambientale degli edifici. Appare opportuno che il piano del parco, anziché riferirsi al regolamento comunale del 2004, faccia richiamo al succitato protocollo Itaca Marche. Disposizione: Sostituire il riferimento al regolamento comunale del 2004 con il Protocollo Itaca Marche approvato con dgr 760/2009, e dgr 1141/2009.
- **4.7** Motivazione: Le leggi di settore (l.r. 15/1994 e legge 394/1991) dispongono che nel territorio del parco sia fatto divieto di apertura e di esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali; tale divieto è opportuno sia ben specificato all'interno della normativa. Disposizione: Aggiungere un articolo alle norme

tecniche di attuazione disponendo che nel territorio del Parco vige il divieto di apertura e di esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali.

- ~~o **4.8** Motivazione: Nel territorio di Gabicce Mare, nella zona DE contigua alla DF2 è ammessa la realizzazione di percorsi e/o di collegamenti interrati; ma siamo nel fragilissimo ambito territoriale della falesia dove appare necessario fare molta attenzione; si ritiene che questi interventi, che il piano ammette seppur con alcune limitazioni (divieto di sbancamento e rinterro) non debbano essere attuati in alcun modo. Disposizione: Nel territorio di Gabicce Mare, nella zona DE contigua alla DF2 non è ammessa la realizzazione di percorsi e/o di collegamenti interrati.~~

- o **4.9** Motivazione: Necessario applicare le disposizioni in materia forestale e di vincolo idrogeologico attualmente vigenti. Per il rispetto delle competenze costituzionali esclusive delle Regioni in materia forestale e della normativa statale (d.lgs. 227/2001), corre l'obbligo di recepimento e di applicazione delle definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della l.r. 6/2005, onde evitare difformità e soggettività delle valutazioni tecniche, anche al fine di evitare ricorsi e contenziosi. Disposizione: Nel territorio del parco è fatto divieto, fermo restando quanto disposto dalle vigenti prescrizioni di massima e norme di polizia forestale, utilizzare i pascoli ed il patrimonio boschivo in modo tale da esporre i versanti all'azione erosiva degli agenti atmosferici con conseguente perdita di suolo ed avvio di fenomeni di dissesto idrogeologico. La definizione di bosco è quella dettata

Soppresso

dall'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 6/2005. Per bosco si intende l'uso del suolo definito dall'articolo 2, comma 1, lettera e), della l.r. 6/2005. Sostituire la dicitura "Regolamento di Polizia Forestale" con "prescrizioni di massima e norme di polizia forestale vigenti".

- o **4.10 Motivazione:** E' necessario che nel territorio del parco siano applicate le norme ed i regolamenti forestali vigenti. E' legittimo poter condurre i tagli di trasformazione da rimboschimenti di conifere alloctone a boschi di specie autoctone, come auspicato dal comma 5, ultimo trattino dell'art. 76. **Disposizione:** Il taglio a raso può essere attuato qualora consentito dalle vigenti prescrizioni di massima e norme di polizia forestale; fermo restando il potere ordinatorio dei Sindaci previsto dal d.lgs. 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.), il divieto di eliminazione di alberi secchi non vige quando questi possano creare pericolo a persone, animali, cose e produzioni, od in caso di fitopatie accertate dal Servizio fitosanitario regionale causate e/o diffuse dalla loro presenza.

Indicazione dei principali elaborati di Piano interessati dalla prescrizione: Relazione, Norme tecniche di attuazione: articolo 31, articolo 46, articolo 70, articolo 75, articolo 76, articolo 77, articolo 79, articolo 86; articolo 87, articolo 88, articolo 94, articolo 95, articolo 96, articolo 111, articolo 127, articolo 128, articolo 129, articolo 133, Allegato A1 Pesaro.

Articoli da aggiungere: nell'ambito del titolo I Disposizioni generali "Norme di salvaguardia nell'intero territorio del Parco".

➤ **Prescrizione n. 5: difesa della costa**

- ~~5.1~~ Motivazione: ~~Si ritiene necessario che le opere di difesa della costa siano eseguite solo quando i fenomeni di erosione siano di portata tale da minacciare esclusivamente nuclei abitativi e infrastrutture pubbliche (reti telefoniche, elettriche, viarie). Il Piano del Parco inoltre suggerisce di perseguire una politica di decentramento delle strutture di servizio ai piedi della falesia, l'assetto della quale è uno dei fattori di maggior criticità del territorio del parco. Una criticità aumentata sensibilmente e assai rapidamente in questi ultimi anni (in particolare dal dopoguerra ad oggi) proprio a causa degli interventi antropici non sempre attenti. Disposizioni: Sono ammesse le opere di difesa della costa solo qualora necessario per la tutela di nuclei abitativi o di infrastrutture pubbliche (reti telefoniche, elettriche, viarie). La formazione di scogliere deve essere limitata alle aree in cui risulti indispensabile alla salvaguardia degli insediamenti e/o delle infrastrutture di rilevante interesse pubblico e comunque la loro realizzazione non deve perturbare in alcun modo la stabilità della falesia~~

- **5.2** Motivazione E' necessario intervenire a tutela degli aspetti geomorfologici esistenti (determinanti anche quelli paesistici) ad alta vulnerabilità prevenendo l'aggravamento dei fenomeni di instabilità presenti (frane e colamenti). Disposizione: Sono ammessi interventi volti a garantire la stabilità della falesia e quelli che favoriscono il rinnesco del processo deposizionale dei sedimenti ad opera delle correnti di lungoriva.

Soppresso

Indicazione dei principali elaborati di Piano interessati dalla prescrizione: Relazione, Norme tecniche di attuazione: articolo 73, articolo 142, articolo 143;



Prescrizione n. 6: difesa della vegetazione e delle formazioni forestali

- o **6.1** Motivazione: Nel piano del parco a volte il termine "infestante" è usato impropriamente. Tale termine trova ragione di esistere sotto il profilo agronomico, meno sotto quello botanico in quanto molto spesso la pianta considerata infestante di una cultura è anche un'essenza erbacea spontanea naturale, che nel Parco va di norma tutelata a meno che non entri in competizione con colture agricole. Si ritiene che negli ambiti boschivi del parco non vi siano "infestanti" che producano impatti significativi tali da giustificare un intervento antropico. Stesso dicasi per la progressiva eliminazione dei rimboschimenti degli anni passati ed alla loro sostituzione con le specie autoctone. Tale sostituzione è bene avvenga naturalmente limitandosi l'intervento antropico ad interventi che agevolino la rinaturalizzazione spontanea del territorio. Disposizioni: E' ammesso il recupero e la riqualificazione delle aree rimboschite solo se avviene attraverso la naturalizzazione spontanea del territorio accompagnata eventualmente con specie autoctone. E' fatto divieto di eliminare specie erbacee spontanee nonchè di abbattere specie arboree ed arbustive tutelate dalle norme regionali; gli interventi di piantumazione tramite messa a dimora di essenze arboree ed arbustive sono effettuati con

essenze autoctone generate da seme di provenienza nota con priorità per quelle il cui seme è stato raccolto da piante madri ubicate nelle Marche. Gli interventi di ingegneria naturalistica di consolidamento delle scarpate, specie in ambito di falesia, devono consentire la colonizzazione delle stesse da parte della canna del Reno (*Arundo pliniana*).

- o **6.2** Motivazione: Necessaria la modifica degli interventi manutentivi giudicati straordinari a carico della vegetazione in quanto qualcuno è da ritenersi ordinario; questo anche per conformarsi a quanto deliberato dalla Giunta regionale con atto n. 555/2009. Disposizione: Eliminare la "potatura di formazione" dall'elenco delle manutenzioni straordinarie a carico del verde e specificare che gli interventi di diradamento e di abbattimento sono posti a carico di piante verdi.
- o **6.3** Motivazione: Il Piano del Parco trattando riguardo le aree con vegetazione arbustiva (arbusteti e mantelli a ginestra) non si conforma alle definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della l.r. 6/2005 e talora, trattando in particolare degli "elementi diffusi del paesaggio agrario" anche del Capo IV della stessa legge regionale; necessario che lo faccia evitando così difformità e soggettività delle valutazioni tecniche, anche al fine di evitare ricorsi e contenziosi. Disposizioni: Sostituire la dicitura "Arbusteti e mantelli a ginestra" con "Per arbusteto si intende l'uso del suolo definito dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della l.r. 6/2005". La definizione degli "elementi diffusi del paesaggio agrario" è quella di cui all'articolo 2, comma 1, lettere i), m e o) della l.r. 6/2005 come di

seguito indicata "Oltre agli alberi isolati, per elementi diffusi del paesaggio agrario si intendono le formazioni vegetali definite dall'articolo 2, comma 1, lettere i), m e o) della l.r. 6/2005." Per la tutela degli elementi diffusi del paesaggio agrario si applicano le disposizioni di cui al Capo IV della l.r. 6/2005. Vanno modificati delle norme tecniche di attuazione del piano l'articolo 81 comma 1 e comma 2, l'articolo 82 comma 1, l'articolo 83 comma 1, articolo 84 comma 4 richiamando per ciascuno di essi casistica e procedimento come disciplinato dalla l.r. 6/2005.

- o **6.4 Motivazione:** E' necessario meglio disciplinare le potature e le capitozzature degli alberi, anche al fine di evitare ricorsi e contenziosi, contemplando alcune speciali deroghe al divieto generale di potatura, consentendo in ogni caso la potatura secca e la ripulitura dei fusti sotto il crociale. Disposizione: Sono vietate le potature verdi che alterano il portamento naturale della specie, cioè a carico del cimale delle conifere per garantirne la naturale forma monopodiale, e quelle effettuate sopra il crociale delle latifoglie. Per crociale si intende il punto da cui si dipartono le branche principali costituenti la chioma di forma simpodiale tipica delle latifoglie. Sono fatte salve le deroghe previste, applicate in questo caso alle potature e non agli abbattimenti, dall'articolo 21, comma 2, della l.r. 6/2005, lettere a), b), c), g), h) e i) e dall'articolo 21, comma 3, lettere b) e c). Sono esclusi dal divieto gli esemplari singoli od in filare di Acero campestre (*Acer campestre*), gelsi (*Morus alba* e *Morus nigra*) e salici (*Salix* sp. pl.) che possono essere anche capitozzati.

- **6.5** Motivazione: E' necessario meglio definire la disciplina relativa ai filari urbani raccordandola con la l.r. 6/2005. Disposizione: I filari urbani esistenti dovranno essere conservati e mantenuti fino al termine del turno tecnico, corrispondente all'età di esercizio, a meno che non sopravvengano fitopatologie tali da escludere la possibilità di esecuzione di interventi fitosanitari curativi. Il turno tecnico dei filari urbani è stabilito dalle amministrazioni comunali, sentito l'Ente Parco e può essere modificato in relazioni alle reali condizioni degli stessi alla scadenza del turno. Le capitozzature possono eseguirsi nei limiti indicati dall'articolo 22, comma 1, della l.r. 6/2005, e qualora non sia possibile ricorrere ad altre modalità di taglio. Se si rende necessario l'abbattimento di una o più piante per motivi di pubblica utilità, sicurezza o acclarata fitopatia, dovrà essere garantita l'integrità del filare mediante sostituzione con un nuovo esemplare della stessa specie, ovvero di specie scelta tra quelle presenti nel catalogo dello spazio verde urbano, di dimensioni pari ad un terzo di quelle della o delle piante abbattute, se possibile tecnicamente. In caso di sostituzione completa di un filare esistente, per malattia, pericolo o scadenza del turno tecnico e sua improrogabilità per le oggettive condizioni vegetative o locali, potrà essere impiantato un nuovo filare della stessa specie, ovvero di specie diversa, scelta tra quelle presenti nel catalogo dello spazio verde urbano.
- **6.6** Motivazione: E' necessario che i termini impropri come "massa boschiva" e "formazione boschiva"

siano sostituiti, a seconda dei casi," con l'unica inequivocabile voce "formazione/i vegetale/i di tipo forestale/i". **Disposizione:** Sostituire i termini "massa boschiva" e "formazione boschiva" con "formazione/i vegetale/i di tipo forestale/i.

Indicazione dei principali elaborati di Piano interessati dalla prescrizione: Relazione, Norme tecniche di attuazione: articolo 42, articolo 43, articolo 44, articolo 45, articolo 46, articolo 47, articolo 76, articolo 77, articolo 81, articolo 82, articolo 83, articolo 84, articolo 85, articolo 93.



Prescrizione n. 7: tutela delle connessioni ecologiche

- **7.1 Motivazione:** Nell'ambito dei territori di connessione (sono le zone ecotonali in particolare, quelle di maggior pregio naturalistico) si ritiene che la riqualificazione vada attuata solo per ridurre i fattori di degrado ed avendo l'accortezza di conservare quelli naturali presenti: va prescritta una riqualificazione che migliori l'assetto naturalistico dei luoghi. Siepi, filari, fasce ripariali e masse boschive attualmente presenti nel territorio del parco, cartografate nelle tavole c.2, c.6, c.7. c.9 e c.10 del piano, costituiscono la struttura portante di un reticolo di connessione fra diversi habitat naturali che va nel tempo rafforzato poiché allo stato attuale appare alquanto frazionato (tali elementi non costituiscono un sistema unico). Le suddette formazioni, da indicare anche nella tavola di articolazione territoriale c.8 relativa al Comune di Gabicce Mare, vanno collegate tra di loro in modo da consentire da un lato di combattere con maggior efficacia i

fenomeni di erosione e dall'altro di agevolare la circolazione della fauna selvatica nel territorio del parco. Il potenziamento di questa essenziale struttura ambientale deve essere svolta con decisione dall'Ente parco stesso che è chiamato qui a redigere un apposito piano attuativo in tal senso di durata decennale che interessi gli ambiti territoriali ricadenti nelle zone omogenee "A" di riserva integrale, "B" di riserva generale orientata, "C" di protezione e "DE" di promozione economica-sociale ubicate in contesti prevalentemente rurali; alla realizzazione di questo reticolo di connessione si accompagnerà un'azione di tutela svolta anch'essa dall'ente parco il quale, sin dalla fase di predisposizione, condividerà il piano con le proprietà private e pubbliche interessate. Il Piano è chiamato ad individuare i territori ove intervenire definendo un calendario di massima inerente la realizzazione degli interventi stessi.

Disposizione: Includere le "zone ecotonali" tra le aree di collegamento ecologico funzionale: in detti territori sono ammessi esclusivamente gli interventi di riqualificazione volti a migliorare l'assetto naturalistico dei luoghi attraverso la riduzione dei fattori di degrado e conservando i valori naturali presenti. L'ente parco entro 12 mesi dall'approvazione del Piano del Parco redige in scala adeguata un piano di potenziamento delle connessioni ecologiche realizzando un reticolo verde costituito da siepi e filari intersecanti fasce ripariali individuate dal Piano; l'Ente parco cartografa siepi, filari, e fasce ripariali nella tavola c.8 di articolazione territoriale del Parco - Comune di Gabicce alla scala 1:2.000; il piano di potenziamento

delle connessioni ecologiche tiene conto della situazione di partenza definita nelle tavole del piano del parco c.2, c.6, c.7, c.8, c.9 , c.10 individuerà, sulla base degli esiti di appositi sopralluoghi effettuati dall'Ente Parco sul territorio, le aree ove realizzare le connessioni definendo altresì i tempi ed i modi di realizzazione delle stesse; il piano di potenziamento delle connessioni ecologiche, da redigere per l'intero territorio del parco, può essere attuato a stralci previa accettazione dello stesso da parte delle proprietà pubbliche e private interessate. Il progetto di inserimento ambientale e paesistico correlato alla richiesta di permessi di costruire per gli interventi da attuare nella zona omogenea "DE" si conforma e tiene conto del piano di potenziamento delle connessioni ecologiche predisposto ed approvato dall'Ente Parco. Sino all'approvazione del Piano di potenziamento delle connessioni ecologiche, in zona "DE" non è consentito alcun intervento.

Indicazione dei principali elaborati di Piano interessati dalla prescrizione: Relazione, Norme tecniche di attuazione: articolo 15, articolo 42, articolo 43, articolo 44, articolo 45, articolo 46, articolo 47, articolo 72, articolo 83, articolo 84 articolo 85, articolo 89, articolo 90, articolo 128, articolo 133; elaborati grafici: tavola c.8 "Articolazione territoriale del Parco comune di Gabicce" scala 1:2.000.



Prescrizione n. 8: reti stradali

- o **8.1 Motivazione:** Le reti stradali rappresentano una delle barriere che ostacolano la libera diffusione nel territorio di tutte le specie ma in particolare di quelle animali. Le collisioni tra veicoli e selvatici nè è

una palese e a volte tragica testimonianza. Evitare l'attraversamento sulla carreggiata stradale è possibile solo se si interviene sulla rete viaria modificandola in modo da agevolare l'attraversamento della fauna selvatica tutta, anche quella di taglia ridotta che troppo spesso viene investita e uccisa. Disposizione: sulla rete stradale ogni intervento è ammesso solo qualora accompagnato dalla realizzazione di apprestamenti volti ad agevolare l'attraversamento della carreggiata da parte della fauna selvatica.

Indicazione dei principali elaborati di Piano interessati dalla prescrizione: Relazione, Norme tecniche di attuazione: articolo 116; Allegato A2 Gabicce: Interventi consentiti e indici;



Prescrizione n. 9: Tutela del sistema botanico - vegetazionale e fauni-stico

- o **9.1** Motivazione: Affinché si realizzino gli obiettivi prioritari per il quale viene predisposto ed approvato il Piano del Parco, che sono quelli di tutela del patrimonio naturale, è necessario che ogni azione sul territorio sia rivolta precipuamente a potenziare la matrice ambientale non solo nei territori di maggior pregio ma anche in quelli antropizzati, più degradati sotto il profilo naturale; anche qui il piano del parco deve intervenire favorendo la ricostruzione di quella matrice ambientale che nel corso degli anni si è andata perdendo. Si ritiene che nei territori delle zone "D" di sviluppo socio-economico ogni intervento ammesso debba necessariamente essere accompagnato da un intervento di recupero ambientale che da un lato

favorisca l'espansione della matrice naturale sia di tipo botanico-vegetazionale che faunistica. Questi territori devono essere recuperati e non ulteriormente degradati.
Disposizione: Nei territori del parco ogni intervento sugli spazi aperti è ammesso solo qualora sia favorita l'espansione della matrice naturale sia di tipo botanico-vegetazionale che faunistica.

- **9.2** Motivazione: Nelle norme tecniche di attuazione a volte viene fatto riferimento ad una tavola definita di Inquadramento strutturale che non risulta essere presente tra gli elaborati del Piano.
Disposizione: eliminare ogni riferimento alla tavola di Inquadramento strutturale-
- **9.3** Motivazione: La tutela della fauna va condotta in tutto il territorio del parco ma in particolare nelle aree di collegamento ecologico funzionale. Appare necessario che l'eliminazione o la riduzione delle fonti di disturbo e di inquinamento non sia limitata alle aree boscate ma venga estesa a tutte le aree di collegamento ecologico funzionale.
Disposizione: La eliminazione o quanto meno la riduzione delle fonti di disturbo e di inquinamento oltre alle Aree boscate vanno estese sia ai territori di riserva (zone omogenee "A" e "B") nonché a tutte le aree di collegamento ecologico e funzionale individuate nel territorio del parco;
- **9.4** Motivazione: La previsione di redigere una cartografia in scala adeguata volte ad individuare i punti di maggior criticità relativi all'attraversamento della rete viaria da parte della fauna selvatica è iniziativa meritoria ma non da divulgare attraverso regolamento; tale cartografia va redatta e costituisce unicamente un

documento di lavoro. E' infatti notorio che i selvatici sono soliti attraversare la rete stradale in punti prestabiliti e divulgarne la cartografia potrebbe favorire comportamenti illeciti (caccia di frodo, catture ecc.). Disposizione: la cartografia indicante i punti di criticità per alta probabilità di impatto tra traffico veicolare e selvatici non è divulgata al pubblico ed è utilizzata unicamente dal personale del parco quale strumento di lavoro.

- o **9.5** Motivazione: Le essenze arboree senili sono importanti in quanto, date le loro dimensioni, spesso sono luogo di rifugio per la fauna che occupa le cavità poste all'interno dei tronchi. Prevederne il taglio seppur limitatamente ai corsi d'acqua è operazione che nuoce all'ecosistema e che pertanto va controllato dall'Ente Parco. Disposizione: non è ammesso il taglio degli individui senili presenti nei corsi d'acqua se non autorizzati dall'Ente Parco.
- o **9.6** Motivazione: La tavola c.2 del Piano individua le aree speciali di conservazione del mosaico ecologico ove potranno essere predisposti appositi piani di gestione naturalistica in modo da favorire la permanenza di un'elevata biodiversità sia in termini di habitat che di fauna; in mancanza di tali piani sono però ammessi gli interventi di taglio e di dissodamento e messa a coltura di incolti ed arbusteti che si ritiene vadano invece evitati del tutto. Disposizione: Nelle aree speciali di conservazione del mosaico ecologico individuate dalla tavola c.2 del Piano non è ammesso alcun intervento di taglio e di dissodamento e messa a coltura di incolti ed arbusteti.

Indicazione dei principali elaborati di Piano interessati dalla prescrizione: Relazione, Norme tecniche di attuazione: articolo 27; articolo 42, articolo 43, articolo 44, articolo 45, articolo 46, articolo 47, articolo 74, articolo 84, articolo 99, articolo 104, articolo 133.



Prescrizione n. 10: Elaborati del Piano del Parco

- o **10.1** Motivazione: Le analisi relative agli aspetti botanico vegetazionali, faunistici, geologico – geomorfologici e storico – culturali citate nella Relazione Generale sono studi che motivano e supportano le decisioni assunte dall'Ente Parco con l'adozione del Piano del Parco. Sono gli studi, i testi di riferimento consultati dai tecnici che hanno predisposto il piano stesso e che non possono essere considerati quali elaborati del Piano del Parco. La relazione generale li indica nella "Bibliografia" e si ritiene che quella sia la giusta collocazione. Disposizione: Le analisi relative agli aspetti botanico vegetazionali, faunistici, geologico – geomorfologici e storico – culturali citate nella Relazione Generale nonché la valutazione d'incidenza non sono elaborati del Piano del Parco
- o **10.2** Motivazione: Anomala la situazione relativa alla valutazione d'incidenza che sia in sede di adozione sia nella conclusiva presa d'atto del Piano risulta essere uno degli elaborati di Piano pur non comparando tra quelli elencati all'articolo 2 delle Norme Tecniche di Attuazione. Si ritiene che la valutazione d'incidenza non debba essere considerata tra gli elaborati di piano poiché si esprime nel merito dei contenuti del Piano

tramite una procedura che, seppur necessaria ai fini della approvazione di tale strumento, è del tutto autonoma e distinta da essa. Disposizione: specificare che la valutazione d'incidenza non è uno degli elaborati di piano.

- **10.3** Motivazione: Le tavole cartografiche del piano alla scale di maggior dettaglio (1:2.000) non sempre indicano le lettere corrispondenti alle zone omogenee (A, B, C in particolare) dei territori adiacenti a quelli trattati specificatamente sulla tavola. E' opportuno indicarle. Disposizione:
- **10.4** Motivazione: Le zone "B" per legge sono definite zone di riserva generale orientata; nel piano invece vengono definite come "zone di protezione di riserva generale orientata" una terminologia che può generare confusione poiché includendo il termine "protezione" potrebbe indurre a ritenere che in queste aree valgono le norme indicate per le zone "C" che sono quelle appunto di "Protezione". Disposizione: Le zone "B" sono definite solo come zone di "Riserva generale orientata".
- **10.5** Motivazione: Per mero errore materiale, nell'indice delle norme tecniche di attuazione non è stato inserito il Titolo VIII "Norme per le aree della Rete Natura 2000" né gli articoli che lo costituiscono che vanno dal 137 al 145. Disposizione: Inserire nell'indice delle norme tecniche di attuazione il Titolo VIII "Norme per le aree della Rete Natura 2000" e gli articoli dal 137 al 145.
- **10.6** Motivazione: Il Piano a volte riporta un'errata dicitura della denominazione dell'area protetta che invece è una sola: "Parco naturale del Monte San Bartolo". Disposizione: Eliminare tutte le

errate indicazioni relative alla denominazione del parco inserendo l'unica corretta che è "Parco naturale del Monte San Bartolo.

- o **10.7** Motivazione: Negli elaborati di piano vi sono gli inevitabili meri errori ortografici che, nel momento in cui vengono individuati, è bene siano corretti. La loro individuazione può essere fatta in qualsiasi momento anche dopo la pubblicazione sul b.u.r. del piano con il testo modificato per effetto delle prescrizioni regionali formalizzandola attraverso uno specifico decreto assunto dal dirigente della Posizione di funzione competente in materia. Disposizione: La correzione di meri errori ortografici individuati negli elaborati di piano, anche successivamente alla pubblicazione del Piano del Parco sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, è demandata a specifico decreto assunto dal dirigente della Posizione di funzione regionale competente in materia. Tale decreto viene pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e la correzione non comporta l'obbligo di ripubblicazione dell'intero piano del parco.
- o **10.8** Motivazione: Le tavole grafiche in scala 1:2000 e 1:5000 in cui vengono esplicitate le proposte progettuali di Piano sono prive di riferimenti alla vincolistica esistente. Ciò non consente di focalizzare la portata innovativa della proposta e/o la sua criticità in ordine alla vulnerabilità delle peculiarità territoriali sottoposte a tutela (a mero titolo esemplificativo si fa riferimento alle aree di ampliamento cimiteriale per le quali non è dato comprendere se esse siano comprensive o meno della zona di rispetto dovuta). Né ci si può riferire

alla scala 1:10000, che viceversa contiene la delimitazione grafica dei vincoli ma in scala molto ridotta e non direttamente confrontabile con quella delle proposte progettuali (1:2000 e 1:5000). Disposizione: L'ente parco provvede alla redazione di tavole alla scala 1:5.000 che verranno codificate come c.12 e con la denominazione "Progetto di Piano e quadro dei vincoli"; in dette tavole aggiuntive c.12 verranno esplicitate alla scala 1:5.000 le proposte progettuali di Piano riferite alla vincolistica attualmente cartografata alla scala 1:10.000 sulle tavole c.1, c.2, c.3, c.4, c.5.

Indicazione dei principali elaborati di Piano interessati dalla prescrizione: Relazione, Norme tecniche di attuazione del Piano: articolo 2, articolo 121, indice; articolo 137, articolo 139; elaborati grafici: tavola c.4 "8 tavole c.7 "Articolazione territoriale del Parco" scala 1:2.000; la tavola unica c.8 "Articolazione territoriale del Parco" scala 1:2.000; le 8 tavole c.10 "Uso del suolo e modalità di intervento".

Elaborati di Piano da aggiungere: Tavole c.12 "Progetto di Piano e quadro dei vincoli" alla scala 1:5.000.



Prescrizione n. 11: Attività agricole

- o **11.1 Motivazione:** All'articolo 16 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano del Parco vengono precisate le destinazioni d'uso. Una destinazione principale è quella legata alle attività agricole ("A") articolata in più settori tra cui quello correlato alle "Attrezzature e infrastrutture necessarie per il diretto svolgimento dell'attività agricola"; in detta articolazione non compare il fienile in cui vengono

conservati i foraggi destinati alla alimentazione del bestiame che si ritiene doveroso aggiungere alla lista. Disposizione: includere il fienile tra le attrezzature e infrastrutture necessarie per il diretto svolgimento dell'attività agricola.

- o **11.2** Motivazione: Le lavorazioni del suolo anche se superficiali possono essere letali per talune specie tutelate dalla l.r. 6/2005, come le Querce le cui radici si sviluppano anche superficialmente. Sono proprio le radici superficiali quelle che assorbono i nutrienti e che pertanto alimentano le essenze arboree. Disposizione: E' fatto divieto di effettuare lavorazioni del suolo, sia superficiali che profonde, in corrispondenza dell'area di proiezione sul terreno della chioma dell'essenza arborea tutelata ai sensi della l.r. 6/2005.
- o **11.3** Motivazione: Nelle aree di Riserva generale orientata (zone "B") nonchè in quelle di protezione (Zone "C") il Piano consente la realizzazione di interventi di infrastrutturazione che, considerata l'estensione di tali zone inciderebbe pesantemente sul territorio ed in particolare in quegli ambiti ove la matrice ambientale è assai fragile (intendendosi con tale termine la situazione che emerge dal quadro geomorfologico, botanico-vegetazionale e faunistico che caratterizza il territorio del parco); si ritiene che tali interventi di infrastrutturazione vadano limitati in particolare nelle aree floristiche della l.r. 52/1974, nelle aree "BA" del PPAR, nell'intero territorio delle aree di riserva generale orientata (Zone "B") e nel territorio delle aree "C" indicate dal progetto di suolo del Piano come "massa boschiva". Disposizione: E' fatto divieto di

realizzare nuove strade: nell'intero territorio dell'area floristica perimetrata ai sensi della l.r. 52/1974 , nell'area "BA" del PPAR, nonché nel territorio delle aree "C" indicate dal progetto di suolo del Piano come "massa boschiva"; in tali aree le infrastrutture a rete devono insistere su tracciati esistenti o in fregio a strade esistenti .

Indicazione dei principali elaborati di Piano interessati dalla prescrizione: Relazione, Norme tecniche di attuazione del Piano: articolo 16, articolo 75, articolo 76, articolo 84, articolo 121, articolo 122.



Prescrizione n. 12: Tessuti edificati (storici e previsti), edifici rurali

- o **12.1 Motivazione:** Nella cartografia c.1 "PPAR - Sottosistema storico-culturale e connessioni infrastrutturali" in scala 1:10.000 è indicato l'edificio storico contrassegnato dalla numerica "42" che però non compare in legenda; disposizione: indicare compiutamente l'edificio "42" nella legenda della tavola c.1 " PPAR - Sottosistema storico-culturale e connessioni infrastrutturali" in scala 1:10.000.
- o **12.2 Motivazione:** Il Piano talora fa riferimento a delle Schede "Nuclei e contesti" che non compaiono tra gli allegati al Piano; altrettanto vale per quelle definite "Beni puntuali e contesti"; è necessario che venga indicato lo strumento pianificatorio cui esse sono allegate oppure evitare di farne menzione. Disposizione: Definire lo strumento pianificatorio al quale le Schede rispettivamente denominate "Nuclei e contesti"e "Beni puntuali e contesti" sono allegate oppure evitarne il richiamo.

- o **12.3 Motivazione:** Sia nei piani attuativi che nelle aree di concessione convenzionata il Piano ammette la deroga delle percentuali di permeabilità o semipermeabilità generalmente previste che di norma non possono superare il 10% dell'area; la medesima motivazione spinge a disporre che negli spazi aperti attrezzati e nelle aree di sosta sia garantito un indice di permeabilità non inferiore al 70% con riferimento all'intera superficie interessata. Tali deroghe, in un contesto territoriale geomorfologicamente delicato come quello del parco, è bene che siano evitate. **Disposizioni:** Nei lotti fondiari individuati dai Piani attuativi e nelle concessioni convenzionate vanno rispettate le percentuali di semipermeabilità e di impermeabilità prescritte dal Piano relativamente al trattamento di suolo. Negli spazi aperti attrezzati e nelle aree di sosta l'indice di permeabilità non può essere inferiore al 70% dell'intera superficie interessata.
- o **12.4 Motivazione:** Nelle zone "C" definite "di protezione" (ambiti prevalentemente agricoli) il Piano ammette interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente con cambi di destinazione d'uso di due diversi tipi: il primo da una all'altra delle categorie riconducibili alla "attività agricola", il secondo limitato ai fabbricati residenziali (colonici o di civile abitazione) consente il cambio a alberghi, residenze turistico alberghiere, ostelli, country houses, a uffici privati e studi professionali, a pubblici esercizi e laboratori artigianali di produzione e di servizio compatibili con la residenza e con il contesto ambientale in cui si collocano, a servizi e ad

attrezzature di uso pubblico (fatta eccezione per i servizi cimiteriali, i palazzi dello sport) ed altro ancora. Entrambi i tipi possono indurre profonde modificazioni al territorio. Anche quello nell'ambito della stessa attività agricola può impattare negativamente sulla matrice ambientale inducendo profonde modificazioni: un esempio viene dal potenziamento della serricoltura che in tal senso ne rappresenta un classico esempio; le serre, i tunnel con film plastico, tra gli annessi rustici, sono le strutture che in un brevissimo intervallo di tempo possono modificare in modo irreversibile vasti ambiti territoriali (basti pensare all'inevitabile potenziamento della rete viaria, all'aumento dell'utilizzo di concimi e di presidi fitosanitari, all'aumento della luminosità di ambiti territoriali anche di considerevole estensione dovuto ai materiali di copertura utilizzati). Consentire il cambio d'uso nella zona di protezione "C", può indurre una sensibile modificazione degli attuali assetti territoriali che caratterizzano vaste porzioni di territorio del parco ivi comprese quelle di maggiore fragilità (area "BA" del PPAR, area floristica della l.r. 52/1974, altro territorio individuato dal piano come "massa boschiva"): per tale motivo si ritiene necessario limitarlo, vietandolo nell'ambito appunto della zona "BA" del PPAR, dell'area floristica della l.r. 52/1974, nel territorio individuato dal piano come "Massa boschiva". Stesso divieto, questa volta esteso a tutto il territorio della zona omogenea "C" di attuare il cambio di destinazione d'uso a Serre. Disposizioni: Nelle zone "C" comprese all'interno dell'area "BA" del PPAR, dell'area floristica istituita dalla l.r. 52/1974

e di quelle individuate dal Piano come "Massa boschiva" non è consentito alcun cambio di destinazione d'uso che comporti trasformazioni dei fabbricati esistenti, ma solo risanamento conservativo nel rispetto dei tipi edilizi e dei materiali tradizionali. Nell'intero territorio dell'ambito omogeneo "C" è fatto divieto di cambio di destinazione d'uso a "Serre".

- o **12.5 Motivazione:** Relativamente alle nuove costruzioni che il piano prevede siano realizzate all'interno delle zone DA, DB, DC e DE, si ritiene opportuno che gli interventi edilizi siano maggiormente consoni agli aspetti peculiari che storicamente hanno caratterizzato il territorio marchigiano e, in particolare, quello del Parco; per tale motivo le finiture esterne delle nuove costruzioni dovranno essere in armonia con quelle storicamente presenti sul territorio. In tal senso appare opportuno ammettere sia superfici faccia a vista in mattoni o in pietrame, sia superfici con velature di intonaco del tipo "raso sasso" sia superfici totalmente intonacate. Nell'ambito di tale disciplina il Parco prevederà uno specifico abaco dei materiali consentiti a seconda delle tipologie e modalità di costruzione. Resta escluso sin da ora l'utilizzo per le cortine a faccia vista, di mattoni fatti a macchina. **Disposizioni:** Le nuove costruzioni nelle aree DA, DB, DC e DE dovranno prevedere le finiture esterne in armonia con quelle storicamente presenti sul territorio; sono ammesse sia superfici faccia a vista in mattoni o in pietrame sia superfici con velature di intonaco del tipo "raso sasso" sia superfici totalmente intonacate. L'Ente Parco predispone

uno specifico abaco dei materiali consentiti a seconda delle tipologie e modalità di costruzione. Resta escluso l'utilizzo per le cortine a faccia vista, di mattoni fatti a macchina.

- o **12.6 Motivazione:** All'interno dell'intero territorio del Parco appare inoltre necessario vietare la realizzazione di terrazzi a sbalzo, sia nelle nuove costruzioni, sia nel recupero del patrimonio edilizio esistente. **Disposizione:** All'interno dell'intero territorio del Parco è vietata la realizzazione di terrazzi a sbalzo, sia nelle nuove costruzioni, sia nel recupero del patrimonio edilizio esistente.
- o **12.7 Motivazione:** Al comma 3 dell'articolo 125 delle NTA è stato accertato il seguente errore materiale: al Centro abitato di Fiorenzuola di Focara, località sita nel Comune di Pesaro sono stati associati anche gli indici di edificabilità del Comune di Gabicce (allegato A2 alle NTA). **Disposizione:** Non associare al Centro abitato di Fiorenzuola di Focara, l'indice di edificabilità del Comune di Gabicce (allegato A2 alle NTA).

- ~~o **12.8 Motivazione:** In via Palmanova di Pesaro relativamente alla Zona DB R3 (Superficie fondiaria 6086 mq e superficie fondiaria 3031 mq) si ritiene che l'edificazione nuova in concessione convenzionata (C.CO.451) non debba essere realizzata onde innescare, anche sul fronte collinare, fenomeni di urbanizzazione spinta che è bene, a difesa degli aspetti paesaggistici, resti confinata e conclusa nel versante opposto della strada. **Disposizione:** In via Palmanova di Pesaro relativamente alla Zona DB R3 (Superficie fondiaria 6086 mq e superficie fondiaria 3031 mq) la~~

Soppresso

~~nuova edificazione nuova in concessione convenzionata (C.CO.451) non è da attuare.~~

- o **12.9 Motivazione:** Per il locale "Baia Imperiale" sito a Gabicce il Piano ha previsto nella Zona DB OSS 204 (tavola c.8) un intervento di completamento con un indice di 0,25 mq/mq, da realizzarsi anche mediante demolizione e ricostruzione. La posizione che occupa attualmente il locale è dal punto di vista paesaggistico molto rilevante (l'area di pertinenza arriva sino al margine della fragile falesia) e già nella consistenza attuale risulta eccessivamente sovradimensionato e dissonante rispetto al contesto. Per questi motivi si ritiene che la previsione di piano debba essere mutata onde consentire esclusivamente la sola ristrutturazione, permettendo eventualmente la demolizione e ricostruzione dei volumi esistenti secondo canoni che si auspica si conformino a caratteri più in armonia con il paesaggio**. Disposizione: Nella Zona DB OSS 204 individuata alla tavola c.8 "Articolazione territoriale del Parco comune di Gabicce" ~~è consentita la sola ristrutturazione dei volumi esistenti nonché la demolizione e la ricostruzione secondo canoni che si conformino a caratteri più in armonia con il paesaggio.~~
- o **12.10 Motivazione:** A Santa Marina Alta nella Zona DA cc. 0.452 (Superficie fondiaria 496 mq) si ritiene che la superficie fondiaria debba essere ridotta entro la curva di livello che contiene nel complesso il piccolo abitato al fine di non incorrere in proiezioni incongrue verso valle, mantenere l'armonia del costruito attuale nei pressi della strada interna di distribuzione ed evitare eventuali opere di

** , nonché un incremento di superficie necessario per ampliamenti funzionali ed adeguamenti igienico sanitari della struttura esistente.

è consentita la sola ristrutturazione dei volumi esistenti autorizzati in via permanente o precaria, nonché la realizzazione massima aggiuntiva di mq 50 di Sn, necessaria per ampliamenti funzionali ed adeguamenti igienico sanitari della struttura esistente.

sbancamento e riporto di terreno. Conseguentemente deve essere ridotta la superficie di ingombro dell'edificato. Disposizione: A Santa Marina Alta, nella Zona DA cc. 0.452 (Superficie fondiaria 496 mq) la superficie fondiaria va ridotta entro la curva di livello che contiene nel complesso il piccolo abitato e conseguentemente è ridotta la superficie di ingombro dell'edificato.

- o **12.11** Motivazione: A Santa Marina Alta, nella Zona DF1 cc. 0.456 (Superficie fondiaria 1381 mq – 1261 mq – 2184 mq.) si ritiene che il parcheggio previsto nell'area (di 1.261 mq) possa essere realizzato qualora in quota con la strada panoramica e con accesso dalla stessa avendo cura di conservare le alberature che dividono la medesima area dalla sottostante strada di arrivo al cimitero; per le restanti due zone previste a servizi e attrezzature di uso pubblico e parcheggio si ritiene che debbano essere eliminate a favore della conservazione del versante collinare attualmente intatto e privo di edificazione. La natura stessa del terreno comporterebbe, per la realizzazione di qualsiasi tipo di opera, lavori di sbancamento e riporto di terreno inopportuni ed incongrui. Si reputa che le attrezzature previste e l'ulteriore area di parcheggio, là dove strettamente necessarie, potrebbero trovare localizzazione all'interno dell'area di ampliamento cimiteriale già individuata. Disposizione: A Santa Marina Alta, nella Zona DF1 cc. 0.456 (Superficie fondiaria 1381 mq – 1261 mq – 2184 mq.) il parcheggio previsto nell'area (di 1.261 mq) deve essere realizzato solo se in quota con la strada panoramica e con l'accesso dalla stessa avendo cura di conservare le

alberature che dividono la medesima area dalla sottostante strada di arrivo al cimitero; le restanti due zone previste a servizi e attrezzature di uso pubblico e parcheggio devono essere eliminate a favore della conservazione del versante collinare attualmente intatto e privo di edificazione; le attrezzature previste e l'ulteriore area di parcheggio possono trovare localizzazione all'interno dell'area di ampliamento cimiteriale già individuata.

- ~~o **12.12** Motivazione: La preoccupante situazione geomorfologica che caratterizza l'ambito territoriale di Santa Marina Alta (presenza di una frana da erollo, la più pericolosa tra le varie tipologie), induce ad evitare qualsiasi incremento anche leggero delle quote di gronda e di colmo nell'ambito del Piano di Recupero dell'area che include i fabbricati denominati "case dei pescatori" (P.A. 0.500). Disposizione: A Santa Marina Alta non è ammesso alcun incremento delle quote di gronda e di colmo nell'ambito del Piano di Recupero dell'area che include i fabbricati denominati "case dei pescatori" (P.A. 0.500).~~

- o **12.13** Motivazione: Le tavole grafiche in scala 1:2.000 e 1:5.000 in cui vengono esplicitate le proposte progettuali di Piano, sono prive di riferimenti alla vincolistica esistente; si ritiene che per motivare adeguatamente qualsiasi previsione di incremento edilizio nel territorio del Parco sia necessario redigere il bilancio ambientale derivante dalla visione di insieme delle singole tutele proposte con il Piano; va rilevato che il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) dispone che vengano evidenziati, nei PRG, i punti di interferenza tra

Soppresso

ambiti provvisori di tutela di PPAR e scelte del progetto urbanistico, specificando punto per punto le motivazioni che hanno portato a far prevalere le ragioni urbanistiche su quelle paesaggistiche. La previsione edificatoria può attuarsi solo qualora il Bilancio ambientale, verificato anche quantitativamente, risulti quanto meno equivalente a quello proprio della trasposizione provvisoria dei vincoli di PPAR.

Disposizione: Qualsiasi previsione di incremento edilizio nel territorio del Parco comporta la redazione di apposito bilancio ambientale il quale evidenzia i punti di interferenza tra ambiti provvisori di tutela di PPAR e scelte del piano, specificando punto per punto le motivazioni che hanno portato a far prevalere le ragioni urbanistiche su quelle paesaggistiche. La previsione edificatoria può attuarsi solo qualora il Bilancio ambientale, verificato anche quantitativamente, risulti quanto meno equivalente a quello proprio della trasposizione provvisoria dei vincoli di PPAR.

- ~~12.14~~ Motivazione: Il Piano attuativo 0.454 in ingresso al centro di Fiorenzuola di Focara e fronteggiante il cimitero ha una previsione urbanistica eccessiva. Il fronte edificato costituirebbe barriera ottica rispetto all'attuale visibilità della valle e del centro storico. Inoltre la morfologia del terreno, in forte pendenza, implicherebbe necessariamente ingenti opere di sbancamenti e riporti. Si ritiene che la superficie fondiaria debba essere sensibilmente ridotta e contenuta, anche per forma, almeno entro la curva di livello dei 164,1 mt.
- Disposizione: La superficie fondiaria del Piano attuativo 0.454 in ingresso al centro di Fiorenzuola di

Soppresso

<p>Focara è ridotta e contenuta, anche per forma, entro la curva di livello dei 164,1 mt.</p> <p>o 12.15 Motivazione: Nel centro storico di Gabicce Monte vi sono edifici che non hanno alcun carattere tradizionale per e che potrebbero essere abbattuti e ricostruiti, senza incremento volumetrico, avendo cura di seguire canoni tradizionali più consoni ai luoghi sotto i seguenti molteplici profili: tipologia, uso di materiali, configurazione. Si ritiene che il piano debba consentire tale previsione. Disposizione: Nel centro storico di Gabicce è ammessa la demolizione con ricostruzione degli edifici esistenti non aventi alcun carattere tradizionale; la ricostruzione è consentita solo qualora gli edifici mantengano la volumetria preesistente e abbiano annotazioni di tipo tradizionali sotto i seguenti profili: tipologia, uso di materiali, configurazione.</p> <p>o 12.16 Motivazione: A Gabicce Monte nel territorio individuato come Zona DF1_01 e DD1, peraltro nel territorio ove il PPAR ha individuato un'area di eccezionale valore botanico (Area BA) si prevede in prossimità di una discoteca la realizzazione di un parcheggio privato ad uso pubblico con chiosco/bar e/o piccola ristorazione di 90 mq di Sn. La previsione contiene inoltre un piano interrato di parcheggio e lo sfalsamento dei piani dello stesso. Si rileva la criticità di tale previsione considerata l'estensione dell'area, la situazione di forte pendio, l'esposizione verso mare che la rende panoramica nonché la previsione di spazi interrati, per la realizzazione dei quali sarebbe necessario stravolgere il pendio; tali motivi rendono complessivamente</p>	<p>Soppresso</p> <p>Soppresso</p>
--	-----------------------------------

l'ipotesi del tutto in contraddizione con i criteri di conservazione e valorizzazione dei caratteri paesaggistici del luogo. Si ribadisce inoltre l'esigenza che tale area sia classificata come "riserva generale orientata"(vedi prescrizione n. 1) e che pertanto ad essa siano applicate le relative norme. Disposizione: ~~Divieto di realizzare, a Gabicce Monte, nel territorio individuato come Zona DF1_01 e DD1, la realizzazione di un parcheggio privato ad uso pubblico con chiosco/bar e/o piccola ristorazione di 90 mq di Sn;~~ tale area va classificata come Riserva generale orientata e ad essa si applicano le norme di salvaguardia che il Piano del Parco indica per tale zona omogenea;

- o **12.17** Motivazione: A Gabicce Monte nel territorio individuato come Zona DC 5, area attualmente libera da qualsivoglia edificio, alberata, in pendio e che prospetta verso mare, è previsto l'inserimento di una nuova edificazione; l'ambito è considerato dal PPAR di eccezionale valore botanico-vegetazionale (area BA). Proprio l'integrità dell'area e le qualità paesaggistiche del versante giustificano il giudizio negativo rispetto alla previsione di Piano. Disposizione: divieto di nuova edificazione nella Zona DC 5 individuata nel territorio di Gabicce Monte; tale area va classificata come Riserva generale orientata e ad essa si applicano le norme di salvaguardia che il Piano del Parco indica per tale zona omogenea.

- ~~o **12.18** Motivazione: A Gabicce Monte nella Zona DF1_02 è prevista una zona destinata alla realizzazione di piccoli market, edicole tabacchi e bar la quale risulta essere sovradimensionata e~~

Il parcheggio deve essere realizzato non interrato e con materiale drenante, evitando l'utilizzo di materiali impermeabilizzanti quali asfalto e/o cemento;

Soppresso

~~giustificata solo qualora si realizzasse uno sviluppo edilizio sostenuto che in ragione della valenza paesaggistica di tale territorio si reputa incongruo. Pertanto se ne prescrive l'eliminazione lasciando complessivamente all'area la caratteristica di contesto rurale e di conseguenza l'assimilazione alla zona omogenea "DE".~~ ~~Disposizione: A Gabicce Monte la Zona DF1_02 è stralciata ed è assimilata alla circostante zona DE.~~

- ~~12.19 Motivazione: A Gabicce Monte nella Zona DD Via del Turco - SP verso la Vallugola, il Piano del Parco prevede la realizzazione di terziario, piccola ristorazione, chioschi bar e/o punti ambientali e informativi. L'area attualmente non è urbanizzata; essa è individuata all'interno del versante che scende rapidamente verso mare collegando Gabicce Monte alla Vallugola; è un versante quasi integro, completamente privo di qualsivoglia inserimento edilizio; l'area individuata dal Piano è piuttosto ampia e si reputa che l'intervento relativo non sia poi così minimale e pertanto foriero di trasformazioni considerevoli di un'area libera creando pregiudizio nei riguardi degli attuali assetti paesaggistici e ambientali con l'avvio, in un'area integra, di un nuovo consumo di suolo. Si tratta inoltre di un territorio ove il PPAR ha individuato un'area di eccezionale valore botanico vegetazionale, a ridosso dell'area floristica "Falesia tra Gabicce e Pesaro" istituita ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 52/1974. Si reputa pertanto che la previsione di piano non vada attuata e che tale area sia diversamente classificata passando da DD a zona "B" di riserva generale orientata e con~~

Soppresso

~~L'applicazione delle relative norme di salvaguardia. Disposizione: A Gabicce Monte nella Zona DD Via del Turco SP verso la Vallugola è vietata la realizzazione di qualsiasi intervento di nuova edificazione; tale area è classificata come zona omogenea "B" di riserva generale orientata e ad essa vanno applicate le relative norme di salvaguardia.~~

- o **12.20** Motivazione: Non va consentita in tutto il territorio del Parco la realizzazione sia di nuovi grandi edifici di tipo industriale e/o artigianale (capannoni e simili) che di centri commerciali e depositi di rottami poiché molto impattanti sotto il profilo paesaggistico e ambientale specie in un territorio di limitata ampiezza e fragile come quello del parco. Disposizione: Nel territorio del Parco è fatto divieto di realizzare nuovi edifici di tipo industriale e/o artigianale (capannoni e simili) nonché centri commerciali e depositi di rottami.

Indicazione dei principali elaborati di Piano interessati dalla prescrizione: Norme tecniche di attuazione del Piano: articolo 11, articolo 12, articolo 32, articolo 35, articolo 36, articolo 37.1, articolo 37.2, articolo 39, articolo 40, articolo 69, articolo 99, articolo 122, articolo 124, articolo 125, articolo 127, articolo 129, articolo 133, allegato A1 "Pesaro: Interventi consentiti e indici"; allegato A2 "Gabicce: Interventi consentiti e indici"; elaborati grafici: tavola c.1 "Sottosistema storico-culturale e connessioni infrastrutturali" scala 1:10.000; tavola c.8 "Articolazione territoriale del Parco comune di Gabicce" scala 1:2.000; tavola c.11 "Schede concessioni convenzionate comune di Pesaro" scala 1:500; tavola c.6 "Articolazione territoriale del parco" scala 1: 5.000; tavole c.7 "Articolazione territoriale del parco" scala 1: 2.000; tavole c.9 "Uso del suolo e modalità di

intervento - Comune di Pesaro " scala 1.5.000; tavola c.10 "Uso del suolo e modalità di intervento - Comune di Pesaro" scala 1:2.000.



Prescrizione n. 13: Aree in dissesto, crinali, fasce ripariali

- **13.1** Motivazione: Il territorio del parco presenta numerose criticità sotto il profilo geomorfologico più frequenti nell'ambito di falesia ma presenti anche al di fuori di esso. Il Piano indica in particolare delle "aree di riqualificazione paesistica ed idrogeologica" particolarmente vulnerabili ove non ammette interventi di riorganizzazione del traffico e delle infrastrutture che interferiscono o con le aree a maggiore sensibilità, o con i rapporti funzionali tra nucleo e contesto, o con i percorsi storici. Si ritiene che in questi fragili contesti, a titolo cautelativo, vadano evitati tutti gli interventi, anche quelli che non sembrano interferire con le aree, i nuclei ed i percorsi in un'ottica, peraltro auspicata dal Piano stesso, di alleggerimento della pressione antropica dall'ambito territoriale di falesia.
Disposizione: evitare ogni tipo di intervento di riorganizzazione del traffico e delle infrastrutture nelle aree di riqualificazione paesistica ed idrogeologica.
- **13.2** Motivazione: Le tavole di Piano individuano le "fasce ripariali" presenti nel territorio del Parco. Questi corridoi sono importantissimi e costituiscono l'ossatura di quella rete ecologica che consente alla fauna ed alla vegetazione di poter diffondersi nel territorio del Parco, poi nell'area contigua e infine altrove. Tali fasce sono ubicate prevalentemente nei territori che il Piano assimila alle zone omogenee

DE, ambiti rurali caratterizzati dalla presenza di agglomerati e case sparse. In questi territori sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente per il quale sono consentite molteplici destinazioni d'uso (Residenze, Attrezzature ricettive, Attività direzionali, Attrezzature commerciali, Servizi e le attrezzature di uso pubblico, Spazi scoperti di proprietà pubblica e privata, ma di uso pubblico, pavimentati e verdi). Per le nuove costruzioni o ampliamenti di quelle esistenti, gli usi consentiti sono le "Attività agricole". È consentita l'installazione di recinzioni, la realizzazione, ex novo, di piani o locali interrati, di autorimesse interrate. E' consentita la costruzione di attrezzature e infrastrutture finalizzate alla valorizzazione, lavorazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti derivanti dalla viticoltura nonché la costruzione di stalle o di edifici da adibire alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici di produzione locale; possibili infine la realizzazione di concimaie e di lagoni di accumulo per la raccolta dei liquami di origine zootecnica. E' indubbio che un'efficace tutela delle fasce ripariali non possa attuarsi nello scenario proposto dal piano che per tale motivo si ritiene debba essere parzialmente modificato applicando il divieto assoluto di realizzare tali tipologie di intervento nell'ambito dei territori ove il Piano del Parco ha individuato queste fasce ripariali cartografate poi nelle

tavole c.6 "Articolazione territoriale del parco" scala 1: 5.000, c.7 "Articolazione territoriale del parco" scala 1: 2.000, c.9 "Uso del suolo e modalità di intervento - Comune di Pesaro " scala 1.5.000 e c.10 "Uso del suolo e modalità di intervento - Comune di Pesaro" scala 1:2.000. Inoltre queste fasce ripariali non sono state cartografate nella tavola c.8 "Articolazione territoriale del Parco - Comune di Gabicce" alla scala 1:2.000: una lacuna va colmata. Disposizione: E' fatto divieto di realizzare nuove costruzioni, di realizzare ampliamenti o ristrutturazioni di costruzioni esistenti, di installare recinzioni, di realizzare piani interrati o locali interrati o ancora autorimesse interrate, di costruire attrezzature e infrastrutture per la viticoltura, costruire stalle ed edifici per la lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici nelle fasce ripariali cartografate nelle tavole di piano c.6 "Articolazione territoriale del parco" scala 1: 5.000, c.7 "Articolazione territoriale del parco" scala 1: 2.000, c.9 "Uso del suolo e modalità di intervento - Comune di Pesaro " scala 1.5.000 e c.10 "Uso del suolo e modalità di intervento - Comune di Pesaro" scala 1:2.000; il suddetto divieto vige anche nel territorio del Comune di Gabicce; l'Ente parco è tenuto a cartografare le fasce ripariali nella tavola c.8 "Articolazione territoriale del Parco - Comune di Gabicce" alla scala 1:2.000.

- o **13.3** Motivazione: Nell'elaborato di piano c.4 - vincoli geologici scala 1:10.000 non è riportato il dissesto indicato dal Piano di assetto Idrogeologico regionale (PAI) con codice F-01-0011 (P3, R1).E'

necessario definire con maggior precisione quali sono le prescrizioni del Piano di Assetto Idrogeologico regionale in merito agli interventi ammessi nelle aree in dissesto; in tal modo risulta meglio evidente l'adeguamento del Piano del Parco al PAI , così come previsto all'articolo 4 comma 3 lett. a) della N.A. del PAI. Disposizioni: Nell'elaborato di piano c.4 - vincoli geologici scala 1:10.000 riportare il dissesto indicato dal Piano di Assetto Idrogeologico regionale (PAI) con codice F-01-0011 (P3, R1). Nelle aree in dissesto individuate nel PAI dell'Autorità di bacino regionale delle Marche, riportate nella tavola c.4 - Vincoli geologici, fatte salve le prescrizioni più vincolanti contenute nel Piano del Parco, sono consentiti esclusivamente i soli interventi in accordo con quanto previsto all'articolo 12 commi da 2 a 6, delle N.A. del PAI pubblicato sul supplemento n. 5 al b.u.r. n. 15 del 13/02/2004.

Indicazione dei principali elaborati di Piano interessati dalla prescrizione: Norme tecniche di attuazione del Piano: articolo 103, articolo 128, articolo 131, articolo 133; elaborati grafici: c.4 Vincoli geologici scala 1:10000, c.8 "Articolazione territoriale del Parco comune di Gabicce n. 1 tavola" scala 1:2.000;



Prescrizione n. 14: Patrimonio storico, artistico, culturale, archeologico, paesistico, arredi.

- o **14.1 Motivazione:** gli interventi sul patrimonio edilizio storico che il Piano consente devono comunque garantire maggiormente la conservazione e l'autenticità dei caratteri storico testimoniali riconosciuti. Per tale motivo appare

necessario che gli interventi di adeguamento dei requisiti di qualità igienica, funzionale, di sicurezza e di agibilità non comportino lo stravolgimento dei caratteri tipologici e costruttivi che sostanziano l'interesse storico testimoniale riconosciuto.

Disposizione: gli interventi sul patrimonio edilizio storico necessari per l'adeguamento ai requisiti di qualità igienica, funzionale, di sicurezza e di agibilità non devono comportare lo stravolgimento dei caratteri tipologici e costruttivi che sostanziano l'interesse storico testimoniale riconosciuto, tale principio vale sia sugli interventi edilizi dei nuclei storici sia negli edifici sparsi di carattere tradizionale.

- o **14.2** Motivazione: L'eventuale ricostruzione dell'antico faro di Casteldimezzo o un intervento di evocazione attraverso la localizzazione, nell'area di sedime originario, di elementi capaci di suscitare la memoria sono soluzioni che devono essere sottoposte al vaglio ed alla preventiva autorizzazione delle competenti Soprintendenze di settore. Disposizione: L'eventuale ricostruzione dell'antico faro di Casteldimezzo o, in alternativa, la sua evocazione attraverso la localizzazione, nell'area di sedime originario, di elementi capaci di suscitare la memoria sono soluzioni entrambe da sottoporre alla preventiva autorizzazione delle competenti Soprintendenze di settore.
- o **14.3** Motivazione: Nel territorio del Parco sono da conservare quegli edifici, anche isolati, aventi caratteri tipologici e costruttivi di tipo tradizionale anche se non appartenenti al patrimonio

monumentale. Indurre una trasformazione del patrimonio edilizio storico e ambientale deprime il valore complessivo del territorio anche ai fini della sua appetibilità turistica (il fabbricato rurale tradizionale integrato nel contesto paesaggistico ha un valore più elevato rispetto ad una nuova costruzione ed è un valore unico non ripetibile) Disposizione: E' vietato demolire le volte in muratura; è vietato sostituire le volte in muratura con solai piani. E' altresì vietata la demolizione e la rimozione di qualsiasi elemento murario o lapideo (cornici, cornicioni, marcapiani, lesene, portali ecc.) che costituisce ornamento delle costruzioni in muratura. E' vietata la realizzazione di cordoli in c.a. negli edifici in muratura a livello dei solai e delle coperture mentre sono ammesse cordonature metalliche e/o lignee. Tutti gli interventi sulle murature devono essere attuati secondo quanto contenuto nel codice di pratica per il recupero degli edifici di cui al b.u.r. Marche Edizione Straordinaria n. 15 del 29/09/2000.

- o **14.4** Motivazione: Ai fini della tutela del paesaggio, taluni interventi che il Piano ammette, come la realizzazione di laghetti artificiali che nulla hanno a che vedere con il paesaggio del parco, sono da evitare. Disposizione: ~~Nel territorio del Parco non è ammessa la realizzazione di laghetti artificiali.~~

- o **14.5** Motivazione: Le "porte del parco" è preferibile, date le caratteristiche dei luoghi, siano realizzate riutilizzando locali di edifici esistenti; solo qualora tale strada non sia perseguibile si ammette, in alternativa, la

Nel territorio del Parco è ammessa esclusivamente la realizzazione di invasi per l'abbeveraggio di animali selvatici tramite il recupero delle acque piovane sino a 20 metri cubi.

realizzazione ex novo da attuarsi esclusivamente con strutture prefabbricate, smontabili e non stabilmente fisse al suolo, in legno, vetro, metallo, con un disegno architettonico semplice e asciutto che eviti l' "effetto baita".
Disposizione: Le "porte del parco" possono essere realizzate riutilizzando locali di edifici esistenti e, in alternativa, esclusivamente con strutture prefabbricate, smontabili e non stabilmente fisse al suolo, in legno, vetro, metallo, con un disegno architettonico semplice e asciutto che eviti l' "effetto baita".

- o **14.6** Motivazione: In un parco appare opportuno schermare le isole ecologiche realizzando sistemi interrati che ne riducono l'impatto visivo o, in alternativa, tramite idonee piantumazioni. Disposizione: Nel territorio del parco è fatto obbligo di schermare le isole ecologiche realizzando sistemi interrati che ne riducono l'impatto visivo o, in alternativa, tramite idonee piantumazioni.
- o **14.7** Motivazione: Il piano ammette la realizzazione di parchi tematici non specificandone il tipo; appare necessario limitare l'utilizzo del territorio in tal senso evitando la realizzazione di parchi acquatici o di quelli tipo "Fiabilandia", "Gardaland" o simili; si ammettono pertanto solo quelli di carattere naturalistico che siano realizzati con essenze autoctone privilegiando l'utilizzo delle essenze arboree ed arbustive autoctone realizzate nell'ambito del progetto "germoplasma" e disponibili nei vivai pubblici gestiti dall'ASSAM. Disposizione: Nel territorio dell'area protetta si ammettono esclusivamente i parchi tematici di carattere naturalistico qualora realizzati con essenze

autoctone privilegiando l'utilizzo delle essenze arboree ed arbustive autoctone realizzate nell'ambito del progetto "germoplasma" e disponibili nei vivai pubblici gestiti dall'ASSAM .

Indicazione dei principali elaborati di Piano interessati dalla prescrizione: Norme tecniche di attuazione del Piano: articolo 101; articolo 16; articolo 32, articolo 109, articolo 112, articolo 113.



Prescrizione n. 15: relativa alle controdeduzioni alle Osservazioni

Le motivazioni che giustificano le precedenti prescrizioni, congiuntamente al fatto che il presente piano del parco sostituisce gli strumenti urbanistici generali comunali, inducono a modificare alcune controdeduzioni dell'Ente Parco alle osservazioni presentate al Piano del Parco al fine di renderle congruenti con le prescrizioni stesse e con i pareri espressi dagli Enti; va inoltre sottolineato che l'ente Parco su qualcuna ha invitato la Regione ad esprimersi. Per quelle qui non specificatamente indicate si confermano invece le controdeduzioni espresse dall'Ente Parco e di cui alle delibere n. 16 del 09/06/2008, n. 22 del 19/09/2008 e n. 8 del 26/06/2009.

Le modifiche riguardano in particolare le numerose osservazioni accolte che permettono il cambiamento degli interventi ammissibili su immobili esistenti in ambito rurale, da risanamento conservativo a ristrutturazione edilizia, spesso trasformando la zona intorno al fabbricato da "B" a "C" ovvero da C (di protezione) a DE (agricola). Si rende necessaria conformemente al parere della Soprintendenza ai Beni ambientali e architettonici una maggiore attenzione ai caratteri tipologici, alle tecniche costruttive tradizionali e ai materiali, soprattutto in presenza di edifici di tipo tradizionale che costituiscono un unicum con il paesaggio. Il

<p>rapporto edificio ambiente circostante è da considerare come "capitale fisso" da valorizzare attentamente. Distruggerlo o offuscarlo con interventi incongrui comporta una definitiva perdita dei caratteri identitari e della varietà territoriale del luogo, rendendo il Parco alla lunga meno appetibile anche dal punto di vista turistico. Pertanto tutte le osservazioni accolte di questo carattere devono essere accolte parzialmente nel senso di mantenere la zona B o C di protezione e permettere per tutti il risanamento conservativo nel pieno rispetto delle architetture tradizionali e delle prescrizioni precedentemente impartite in tal senso, e la ristrutturazione (con riferimento alla sola area di sedime), senza aumenti di volumetria, delle sole parti dei fabbricati o di interi fabbricati qualora siano sia di recente costruzione sia privi di qualsiasi carattere tipico della edilizia rurale tradizionale (oss.nn.9; 12, 15, 16, 19, 26, 66, 69, 70, 75, 79, 81.1, da 109 a 132, 138, 149, 150, 162, 163, 165, 169, 171, 174, 175, 180, 181, 182, 184, 187.2, 194, 195, 196, 197, 206, 208, 236, 240, 261, 266.2, 277, 278.1, 279.1, 280, 281, 282, 287, 288, 291, 294.</p> <p>Impianti per la produzione di energie rinnovabili sono ammissibili a condizione che non prospettino su ampie visuali di paesaggio e siano collocati su edifici di non particolare pregio architettonico.</p> <p>Oss. N. 5 di Ceccarelli Federico parcheggio Suap di Vallugola si accoglie parzialmente secondo il parere già espresso in sede di progetto presentato dal Suap di Pesaro.</p> <p>Relativamente alla OSS N. 7 Cooperativa marinai di salvataggio chiede la realizzazione di un chiosco nella spiaggia di Vallugola come è per viale Trieste e fosso Sejore . Si accoglie parzialmente nella sola possibilità di insediare i servizi complementari all'interno delle strutture esistenti, ferma restando la necessità di salvaguardare le valenze ambientali della spiaggia di Vallugola evitando quindi nuove edificazioni in accordo</p>	<p>di ampliamenti delle strutture esistenti,</p>
--	--

<p>a quanto già prescritto per la stessa area.</p> <p>Oss. N. 11 si ritiene di non dover accogliere l'osservazione trattandosi di un edificio nel cuore del centro storico di Fiorenzuola di Focara che merita interventi di natura conservativa e non di ristrutturazione, secondo quanto già espresso nel parere della Soprintendenza ai beni ambientali e architettonici .</p> <p>Oss. N. 13 Badioli Roberto e Riccardo: Si accoglie limitatamente al riordino della volumetria esistente senza ampliamenti e sopraelevazioni trattandosi di intervento in centro storico.</p> <p>Oss. N. 14 Robert Abel: Si accoglie limitatamente al recupero dei volumi esistenti e alla destinazione residenziale dell'immobile, raccomandando una migliore attenzione ai caratteri tipologici e all'uso dei materiali rispetto agli interventi precedenti.</p> <p>Oss. N. 17 Emidio Bruni: si accoglie limitatamente alla realizzazione di sentieri. "Nuovi sentieri possono essere realizzati a condizione che si tratti di ripristino di sentieri esistenti o adeguatamente presenti nella cartografia storica e comunque l'opera non comporti la asportazione di essenze arboree autoctone e si raggiunga un accordo tra Ente Parco e titolari dell'area, come già espresso nelle precedenti prescrizioni.</p> <p>Oss. N. 18 Giangolini Cristrian e C l'osservazione è accolta purchè l'uso del terrazzo non comporti la realizzazione di elementi fissi.</p> <p>Oss. N. 20 Fiorentini Simone si accoglie a condizione che gli impianti siano adeguatamente collocati e non contrastino con la veduta paesaggistica dell'intorno.</p> <p>Oss. N. 21 Il paese: l'osservazione deve essere accolta parzialmente conformemente alla prescrizione relativa alla cc 0.452: la superficie fondiaria va</p>	<p>Si accoglie a condizione che l'intervento rientri in un piano particolareggiato adottato.</p> <p>Si accoglie a condizione che l'intervento rientri in un piano particolareggiato adottato.</p>
---	---

ridotta entro la curva di livello che contiene nel complesso il piccolo abitato e conseguentemente è ridotta la superficie di ingombro dell'edificato.

Oss. N. 22 il paese: l'osservazione deve essere accolta parzialmente conformemente alla prescrizione relativa: il parcheggio previsto nell'area (di 1.261 mq) può essere realizzato qualora in quota con la strada panoramica e con accesso dalla stessa avendo cura di conservare le alberature che dividono la medesima area dalla sottostante strada di arrivo al cimitero; le restanti due zone previste a servizi e attrezzature di uso pubblico e parcheggio devono essere eliminate a favore della conservazione del versante collinare attualmente intatto e privo di edificazione. La natura stessa del terreno comporterebbe, per la realizzazione di qualsiasi tipo di opera, lavori di sbancamento e riporto di terreno inopportuni ed incongrui. Le attrezzature previste e l'ulteriore area di parcheggio, là dove strettamente necessarie, possono trovare localizzazione all'interno dell'area di ampliamento cimiteriale già individuata.

Oss. N. 24 Residence le Querce:

~~L'osservazione è accolta perché pienamente aderente alle necessità di conservazione e miglioramento ambientale del parco, salvo il parcheggio qualora sia lo stesso di quello della oss. N. 5~~

Oss. N. 27 Rina Foglietta l'osservazione non è accolta si confermano le controdeduzioni del Comune di Pesaro

Oss. N. 8 Polverari Tomassina e Amicucci Alvaro si ritiene di non poter accogliere l'osservazione in quanto in contrasto con le necessità di tutela dei caratteri naturali e rurali del parco.

Si accoglie a condizione che l'intervento rientri in un piano particolareggiato adottato.

<p>Osservazioni da 30 a 61 compresa: ripristino C.C.O.450 località Siligata. L'osservazione non deve essere accolta perché in contrasto con le necessità di tutela del paesaggio e dell'ambiente propri del piano del parco già ampiamente illustrati nell'ambito delle prescrizioni impartite va comunque eliminata anche la CC 0455 come prescritto dal Comune di Pesaro.</p> <p>Oss. N. 63 Parrochia S. Maria Assunta L'osservazione non deve essere accolta perché in contrasto con gli obiettivi di tutela paesaggistica e ambientale del Parco. Qualora l'edificio esistente non presenti caratteri architettonici di qualità è ammessa la demolizione e ricostruzione nell'ambito delle volumetrie esistenti.</p> <p>Oss. N. 67 Rasi Gabriella ed altri chiede di rendere edificabile un lotto di proprietà. L'osservazione non deve essere accolta perché in contrasto con gli obiettivi di tutela del paesaggio e dell'ambiente propri del piano del parco già ampiamente illustrati nell'ambito delle prescrizioni impartite.</p> <p>Oss. N. 71 Valerio Cappello centro storico di Casteldimezzo: l'osservazione è da accogliere perché la trasformazione prevista insiste su un fabbricato avente caratteri e struttura tradizionale da conservare o ristrutturare prevedendo la destinazione ri-</p> <p>Oss. N. 72 Giuseppe Bianchi si conferma il non accoglimento.</p> <p>Oss. N. 73 Confederazione agricoltori: L'osservazione non è da accogliere perché si creerebbero in campagna numerosi manufatti in contrasto con i valori paesaggistici e ambientali dei luoghi.</p> <p>Oss N. 74 Lupus in Fabula onlus: solo per la parte 1 si propone di accogliere l'osservazione in quanto la previsione è in una zona in dissesto idrogeologico, parte 2 si accoglie parzialmente in conformità con le prescrizioni impartite in precedenza, parte 3</p>	<p>L'osservazione è accolta limitatamente alla realizzazione del parcheggio.</p> <p>Oss. N. 71 Valerio Cappello centro storico di Casteldimezzo: l'osservazione non è da accogliere in quanto la trasformazione è coerente con gli strumenti urbanistici comunali.</p>
--	--

<p>non accolta.</p> <p>Oss. N. 76 Ricci Marina l'osservazione deve essere respinta in quanto in contrasto con gli obiettivi di tutela del piano e di riorganizzazione funzionale dell'area.</p> <p>Oss. N. 78 e 216 cittadini di Cattabrighe l'osservazione deve essere accolta in quanto l'intervento se ammesso annullerebbe il vincolo del crinale già confermato dal PRG e sarebbe in contrasto con gli obiettivi di tutela del paesaggio e dell'ambiente propri del piano del parco già ampiamente illustrati nell'ambito delle prescrizioni impartite.</p> <p>Oss. N. 81 Montanari Natale l'osservazione non deve essere accolta in conformità con quanto espresso per le precedenti analoghe osservazioni.</p> <p>Oss. N. 82 Umberto Augusto Zanasi si ritiene di dover accogliere l'osservazione trattandosi di tutela del centro storico di Casteldimezzo.</p> <p>Oss. N. 83 Filippo Lazzari: L'osservazione è da accogliere parzialmente solo per quanto riguarda la demolizione e ricostruzione ferma restando la quantità volumetrica esistente al fine di limitare l'antropizzazione del parco.</p> <p>Oss. N. 84 Fabio del Chierico e altri si ritiene di non accogliere l'osservazione al fine della conservazione dei caratteri tradizionali della frazione di Santa Marina Alta.</p> <p>Oss. da N. 85 a N. 108 compreso Tomasetti Graziella e altri: chiedono la realizzazione di un campo di calcio; si accoglie a condizione che non si realizzino strutture stabilmente infisse al suolo e che l'opera non comporti sbancamenti e riporti di terreno sia ai fini della stabilità del suolo sia dell'impatto paesaggistico.</p> <p>Oss. N. 133 Quintavalli Emilio Si fa presente che la superficie commerciale non ha nulla a che vedere con gli standard urbanistici e con le opere di urbanizzazione secondaria</p>	
--	--

essendo superficie "a reddito" quindi non deve essere utilizzata come opera a scomputo. (Lo stesso vale in tutte le previsioni del Piano dello stesso tipo).

Oss. N. 134 Giuliana de Marchi Mandelli si ritiene di dover accogliere la osservazione secondo quando già espresso a proposito della realizzazione di nuovi tratti di sentiero cfr. osservazione n. 17.

Oss. N. 135 Ordine Architetti: l'osservazione è da accogliere a condizione che le finiture a intonaco siano realizzate con intonaci a calce e comunque è vietato l'uso di materiali plastici per intonaci e tinteggiature.

Oss. N. 136 Franchi Fabrizio l'osservazione non è accolta in quanto in contrasto con le esigenze di tutela paesaggistica e ambientale del parco.

Oss. N. 137 Montini Lucio e altri
L'osservazione non deve essere accolta perché contrasta con gli obiettivi di tutela dell'ambiente e del paesaggio del paesaggio propri del piano del parco già ampiamente illustrati nell'ambito delle prescrizioni impartite.

Oss. N. 140 1B e N. 141 e 142 1A: si accolgono come per l'osservazione n. 17.

Oss. N. 143 Giusti Patrizio l'osservazione non è accolta perché quanto richiesto è in contrasto con gli obiettivi di tutela paesaggistica e ambientale del parco.

Oss. N.144 Domenicucci Massimo, 145 Ruggeri Delmino, 146 Baffoni Francesco: Si propone di non accogliere conformemente al Comune di Pesaro.

Oss. N. 152 Marcello Tasini L'osservazione non è accolta in conformità con il Comune di Pesaro.

Oss. N. 153 Ricci Mariangela ed altri:
l'osservazione non deve essere accolta

perché in contrasto con gli obiettivi di tutela del paesaggio e dell'ambiente propri del piano del parco già ampiamente illustrati nell'ambito delle prescrizioni impartite.

Oss. N. 155 Ricci Mariangela L'osservazione deve essere respinta in quanto in contrasto con gli obiettivi di difesa del suolo e di tutela paesaggistica del piano del parco già illustrati nell'ambito delle prescrizioni impartite.

Oss. N. 156 Roswitha Hoever L'osservazione deve essere respinta perché in contrasto con gli obiettivi di tutela paesaggistica del piano già illustrati nell'ambito delle prescrizioni impartite.

Oss. N. 157 Tebaldi Lanfranco:
L'osservazione deve essere respinta in quanto in contrasto con gli obiettivi di difesa del suolo e di tutela paesaggistica e ambientale del piano del parco già illustrati nell'ambito delle prescrizioni impartite.

Oss. N. 158 Badioli Marco l'osservazione è da accogliere parzialmente vietando la realizzazione di piani a parcheggio interrati o seminterrati.

Oss. N. 159 Ragni Cesare: Si conferma la controdeduzione del Comune di Gabicce.

Oss. N. 160 e N.161 Ragni Cesare: Si conferma la controdeduzione del Comune di Gabicce non accolta.

Oss. N. 164 Augusto Gabellino srl
L'osservazione è da non accogliere in quanto in contrasto con gli obiettivi di tutela e valorizzazione dei caratteri paesaggistici e ambientali del parco già illustrati nell'ambito delle prescrizioni impartite. Le previsioni del piano inoltre già soddisfano abbondantemente le esigenze di promozione economica e sociale del parco.

Oss. N. 166 Ciaroni Pietro L'osservazione è da accogliere parzialmente nel senso della riorganizzazione dell'area e degli edifici ma

<p>fermi restando i quantitativi volumetrici esistenti e il loro riordino senza nuove volumetrie.</p> <p>Oss. N. 167 Caldari Corrado L'osservazione è da accogliere parzialmente confermando la controdeduzione del Comune di Gabicce.</p> <p>Oss. N. 172 Florez Juan Diego si ritiene di accogliere l'osservazione secondo quanto espresso per la n.17.</p> <p>Oss. N. 173 Bruno de Siena Si conferma la decisione del Consiglio Comunale di Pesaro.</p> <p>Oss. N. 186 Di Salvia Angelo: Si conferma la controdeduzione del Comune di Gabicce.</p> <p>Oss. N. 187 Fattoria Mancini Si propone di accogliere l'osservazione relativamente ai sentieri e alla nuova cantina in quanto strettamente collegata all'uso agricolo e produttivo dell'azienda, impartendo un vincolo trentennale di destinazione d'uso.</p> <p>Oss. N. 189 Marcello Gennari: Si confermano le controdeduzioni del Comune di Pesaro.</p> <p>Oss. N. 190 Edi Gab Marignanese: L'osservazione è da respingere conformemente alle osservazioni già impartite alla zona.</p> <p>Oss. N. 198 Ermanno Ferri ed altri: si accoglie per quanto non in contrasto con le prescrizioni impartite.</p> <p>Oss. N. 202 Maurizio Sebastiani l'osservazione deve essere accolta in quanto migliorativa dell'assetto ambientale e paesaggistico del parco.</p> <p>Oss. N. 203 Soc. Albergo Capo Est srl si accoglie parzialmente limitatamente al riordino del corpo di fabbrica esistente ed un'eventuale sopraelevazione per max 20% della volumetria esistente e ad un contestuale restiling dell'edificio alberghiero, senza ulteriori impermeabilizzazioni del suolo</p>	
--	--

<p>e scavi.</p> <p>Oss. N. 204 Bracci Silvana L'osservazione è da respingere in quanto la costruzione già fortemente impattante ed in un'area molto fragile (falesia) e di pregio ambientale non permette ulteriori edificazioni e impermeabilizzazioni del suolo e quanto prescritto dalla Soprintendenza.</p> <p>Oss. N. 205 Società Vittoria srl: l'osservazione è da respingere in quanto estranea agli obiettivi di tutela ambientale e paesaggistica del parco già illustrati nelle prescrizioni impartite al piano del parco.</p> <p>ss. N. 209 Gaetano Donati: l'osservazione è da respingere in quanto estranea agli obiettivi di tutela ambientale e paesaggistica del parco già illustrati nelle prescrizioni impartite al piano del parco.</p> <p>Oss. N. 210 Arduini Alessandro: L'osservazione è da respingere conformemente al Comune di Gabicce.</p> <p>Oss. N. 211 associazioni ambientaliste: L'osservazione è da accogliere in quanto conforme alla normativa ambientale vigente e alle esigenze di tutela dei caratteri ambientali e della biodiversità della falesia e della spiaggia.</p> <p>Oss. N. 212 e 213.3, 213,4, osservazione da accogliere come per la n.17.</p> <p>Oss. N. 213 Associazioni ambientaliste l'osservazione è da accogliere per le parti congruenti con le prescrizioni precedentemente impartite.</p> <p>Oss. N. 215 Associazioni ambientaliste: L'osservazione è da accogliere relativamente all'ampliamento del porto di Vallugola e ammettendo il solo riordino delle strutture esistenti al fine di conservare adeguatamente i valori naturali, ambientali e paesaggistici dell'area già illustrati nelle prescrizioni impartite al piano del parco.</p>	<p>l'osservazione è da accogliere limitatamente a quanto previsto dalla prescrizione 12.9.</p>
---	--

<p>Oss. N. 216 l'osservazione è da accogliere per il vincolo del crinale.</p> <p>Oss. N. 217 legambiente: l'osservazione è da accogliere parzialmente dimezzando le previsioni insediative per motivi di tutela paesaggistica, ambientale dell'area.</p> <p>Oss. N. 218 legambiente : si conferma l'accoglimento parziale dell'Ente parco.</p> <p>Oss. N. 219 legambiente: si conferma l'accoglimento parziale dell'Ente parco.</p> <p>Oss. N. 220 legambiente associazioni ambientaliste: si accoglie come per la n.17.</p> <p>Oss. N. 221 legambiente: l'osservazione è da accogliere parzialmente secondo quanto contenuto nelle prescrizioni impartite.</p> <p>Oss. N. 222 legambiente: l'osservazione è da accogliere secondo quanto già espresso nelle prescrizioni impartite precedentemente.</p> <p>Oss. N. 223 Associazioni ambientaliste: Osservazione da accogliere conformemente a quanto già espresso in osservazioni analoghe in riferimento alle finiture.</p> <p>Oss. N. 225 l'osservazione è da accogliere come per la n.17.</p> <p>Oss. N. 226 Si accoglie parzialmente con riferimento all'applicazione del protocollo Itaca – Marche in quanto norma regionale.</p> <p>Oss. N. 227 Associazioni ambientaliste si accoglie parzialmente in relazione alle prescrizioni già impartite.</p> <p>Oss. N. 228 Associazioni ambientaliste si accoglie parzialmente in relazione alle prescrizioni già impartite.</p> <p>Oss. N. 229 Associazioni ambientaliste si accoglie parzialmente in relazione alle prescrizioni già impartite.</p>	<p>Soppresso</p>
---	------------------

Oss. N. 231 l'osservazione è da accogliere come per la n.17.

Oss. N. 235 e 236 Maria Pagnoni: accolta solo nelle parti qualora conformi alle prescrizioni impartite in precedenza.

Oss. N. 237 Ortolani Bruna: l'osservazione è da respingere conformemente al Comune di Gabicce.

Oss. N. 238 Ciamaglia Luigi: l'osservazione deve essere respinta perché prevede ulteriori edificazioni in contrasto con i caratteri del luogo e con la tutela paesaggistica, ambientale del parco già illustrati nelle prescrizioni impartite al piano del parco.

Oss. N. 239 Vanzolini Pia: L'osservazione deve essere non accolta in quanto prevede ulteriori edificazioni in contrasto con i valori paesaggistici del luogo.

Oss. N. 241 Cecilia snc l'osservazione è da non accogliere perché in contrasto con gli obiettivi di salvaguardia paesaggistica e ambientale del parco.

Oss. N. 242 Ciaroni Corrado L'osservazione non è accolta conformemente alle controdeduzioni del Comune di Gabicce.

Oss. N. 243 Italia Nostra L'osservazione deve essere accolta per le parti congruenti con quanto espresso nelle prescrizioni regionali.

Oss. N. 245 L'osservazione è da accogliere come per la n.17.

Oss. N. 246 Mauro Furlani l'osservazione è da accogliere parzialmente prevedendo adeguata schermatura alle isole ecologiche di raccolta differenziata, ovvero la realizzazione delle stesse con sistemi interrati.

Osservazioni di Mauro Furlani relative alla tutela della biodiversità: tali elementi dovranno far parte delle misure di conservazione della rete natura 2000 da

<p>inserire preferibilmente netro il piano di gestione del parco.</p> <p>Oss. N.251, 254, 255, 256, 258, 259, Le osservazioni non sono accolte conformemente alle controdeduzioni del Comune di Gabicce.</p> <p>Oss. N. 253 Coldiretti si propone di non accogliere le parti relative alle proposte di zonizzazione (Zone di protezione ABC) e alla realizzazione di nuovi manufatti in zona C di protezione in quanto in contrasto con la normativa statale e regionale (legge 394/1991 e l.r. 15/1994). Per il resto si confermano le controdeduzioni dell'Ente parco.</p> <p>Oss. N. 254 Elvino Signorini: l'osservazione non è da accogliere perché in contrasto con gli obiettivi di tutela paesaggistica e ambientale del piano del parco.</p> <p>Oss. N. 255 Mancin Mario ed altri: l'osservazione non è da accogliere perché in contrasto con gli obiettivi di tutela paesaggistica e ambientale del piano del parco.</p> <p>Oss. N. 262 Comunità del Parco le varie osservazioni vengono accolte per le parti conformi alle prescrizioni impartite per le restanti parti sono da considerare non accolte.</p> <p>Oss. N. 263 Consiglio 6° Circostrizione: all3, 264.5, 290 le osservazioni sono da accogliere come per la n. 17 le altre osservazioni vengono accolte per le parti conformi alle prescrizioni impartite per le restanti sono da considerare non accolte.</p> <p>Oss. N. 275 Lipu: l'osservazione è da accogliere come per la n. 17.</p> <p>Oss. N. 276 Lipu: l'osservazione è da accogliere come per la n. 246.</p> <p>Oss. N. 283, 284, 285, 286, Le osservazioni</p>	<p>Soppresso</p>
--	------------------

non sono da accogliere conformemente alle controdeduzioni del Comune di Gabicce.

Oss. N. 290 Di Luce Mauro si accoglie in relazione a quanto espresso già sulla sentieristica oss. N. 17.

Osservazioni fuori termine n. 292, 293, 294, 295, osservazione pervenuta in Regione Federici Gemino: le osservazioni non sono accolte in conformità con le controdeduzioni espresse dall'Ente Parco e con le prescrizioni impartite.

ALLEGATO "B"

Viene di seguito riportato l'esito della valutazione d'incidenza effettuata sul Piano del Parco Naturale del Monte San Bartolo ai sensi dell'articolo 5 del d.p.r. 357/1997 (Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali n. 121/VAA_08 del 12/11/2009).

Omissis

- di esprimere parere positivo per la Valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del d.p.r. 357/1997 e successive modifiche e integrazioni, al Piano per il Parco Naturale del Monte San Bartolo, proposto dall'Ente Parco Naturale del Monte San Bartolo con le seguenti prescrizioni:
 1. il Piano dovrà contenere una Carta degli Habitat di interesse comunitario in scala 1:10.000, su base C.T.R., con l'indicazione delle previsioni del Piano sovrapposta al perimetro degli habitat di interesse comunitario;
 2. il Piano dovrà contenere una Carta della Fauna di interesse comunitario in scala 1:10.000, su base C.T.R., con l'indicazione delle previsioni del Piano sovrapposta alla potenzialità faunistica, quantomeno per le specie di cui all'Allegato I della Direttiva 79/409/CE;
 3. gli elaborati di Piano dovranno essere modificati al fine di inserire gli habitat di interesse comunitario esistenti nel territorio del Parco e non considerati, quali il 91AA* e

il 92A0, in particolare integrando le parti relative all'elenco degli habitat presenti e quelle relative alle norme specifiche di tutela degli habitat stessi;

4. le NTA devono essere modificate abrogando il comma 2 dell'articolo 104;

5. nelle zone C per tutti i cambi di destinazione - esclusi quelli in "Attività agricole" (A) e "Residenze" (R) - e nelle zone DC, DD, DE, DF1, DF2 per tutti gli usi consentiti - escluso "Residenze" (R) - il Piano dovrà contenere la dimostrazione quali-quantitativa - cioè attraverso apposite metodologie e indici ecologici derivanti dalle più recenti acquisizioni tecnico-scientifiche - che le destinazioni d'uso e i completamenti ed espansioni delle urbanizzazioni sono compatibili con gli obiettivi di conservazione dei Siti Natura 2000;

6. per qualsiasi piano o progetto soggetto a valutazione di incidenza il relativo studio di incidenza dovrà essere basato, oltre che su norme e linee guida al momento in vigore, anche su quanto riportato nelle suddette Carta degli Habitat di interesse comunitario e Carta della Fauna di interesse comunitario;

7. per il contenimento delle elettrocuzioni e delle collisioni che causano incidenze nei confronti dell'avifauna il Parco dovrà predisporre, di concerto con i relativi titolari, un piano per l'interramento o, comunque, per la messa in sicurezza delle linee aeree;

8. per il contenimento dell'inquinamento luminoso il Parco dovrà sollecitare i Comuni di Gabicce Mare e Pesaro alla piena attuazione di quanto previsto nella legge regionale n. 10 del 24 luglio 2002 e s.m. nel territorio del Parco; sono vietati l'installazione e l'uso di fasci laser per l'illuminazione notturna esterna pubblicitaria;

<p>9. per le piantagioni del verde pubblico o privato occorrerà utilizzare esclusivamente specie autoctone locali, cioè appartenenti alla flora spontanea che si ritrova nell'intorno delle aree di previsione, quindi con raccolta diretta o con materiale vivaistico proveniente dai vivai ASSAM o da altri vivai purché sia garantita la provenienza locale;</p> <p>10. per le piantagioni e la gestione del verde pubblico o privato occorrerà limitare al massimo il ricorso a prodotti chimici per la concimazione, il diserbo e la lotta antiparassitaria; la lotta antiparassitaria con prodotti chimici, qualora necessaria, è vietata nel periodo della fioritura delle piante da trattare;</p> <p>11. le macchine e attrezzature di cantiere dovranno essere a norma delle vigenti leggi in materia di sicurezza e salute nei cantieri, relative alle emissioni di rumori e di inquinanti di vario genere e dovranno essere regolarmente manutenzionate;</p> <p>12. le varie lavorazioni delle fasi di cantiere che comportano notevoli emissioni di rumori e polveri dovranno essere sospese dal 1° marzo al 31 luglio;</p> <p>13. la necessità di abbattimento di vegetazione protetta ai sensi della l.r. 6/2005 o, comunque, di qualsiasi elemento di vegetazione naturale esistente, dovrà essere attentamente valutata da tecnico abilitato, competente in materia agronomico-forestale; qualora fosse dimostrata la necessità di eliminazione di vegetazione esistente i tagli dovranno essere sospesi dal 1° marzo al 31 luglio.</p>	
---	--